


# Edison S.p.A. – Milano

# DEPA S.A. – Atene



**Metanodotto di  
Interconnessione Grecia – Italia  
Progetto Poseidon  
Tratto Italia**

**Studio di Impatto  
Ambientale  
Quadro di Riferimento  
Programmatico**



# Edison S.p.A. – Milano DEPA – S.A. – Atene



**Metanodotto di  
Interconnessione Grecia – Italia  
Progetto Poseidon  
Tratto Italia**

**Studio di Impatto  
Ambientale  
Quadro di Riferimento  
Programmatico**

Preparato da	Firma	Data
Lorenzo Facco		2 Maggio 2006
Verificato da	Firma	Data
Claudio Mordini		2 Maggio 2006
Approvato da	Firma	Data
Roberto Carpaneto		2 Maggio 2006

Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da	Data
1	Recepimento Commenti	LFA	CSM	RC	Maggio 2006
0	Emissione per Commenti	LFA	CSM	RC	Marzo 2006

## INDICE

	<u>Pagina</u>
<b>ELENCO DELLE FIGURE</b>	<b>IV</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>2 ASPETTI AUTORIZZATIVI</b>	<b>4</b>
2.1 CONVENZIONE UNECE (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE) DI ESPOO	4
2.1.1 Contenuti della Convenzione UNECE di Espoo	4
2.1.2 Relazioni con il Progetto	9
2.2 CONVENZIONE ONU SUL DIRITTO DEL MARE (UNCLOS)	10
2.2.1 Contenuti ed Obiettivi	10
2.2.2 Relazioni con il Progetto	12
2.3 ASPETTI AUTORIZZATIVI NAZIONALI	13
2.3.1 Legge 28 Febbraio 1992, No. 220	13
2.3.2 Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330	14
<b>3 ENERGIA</b>	<b>17</b>
3.1 LINEE GUIDA DELLA POLITICA ENERGETICA IN EUROPA	17
3.2 ATTI COMUNATARI INERENTI IL SETTORE DEL GAS NATURALE	18
3.2.1 Direttiva 2003/55/CE	18
3.2.2 Decisione No. 1229/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003	20
3.3 LINEE GUIDA DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE	22
3.4 RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS	23
3.4.1 Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas)	23
3.4.2 Legge 12 Dicembre 2002, No. 273	31
3.4.3 Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)	32
3.4.4 Legge 18 Aprile 2005, No. 62 (Comunitaria 2004)	35
3.5 POLITICA ENERGETICA REGIONALE E LOCALE	38
3.5.1 Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia (PEAR)	38
3.5.2 Contenuti del Bilancio Energetico Regionale e Documento Preliminare per la Discussione	39
3.5.3 Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)	41
3.5.4 Relazioni con il Progetto	42
<b>4 TRASPORTI</b>	<b>43</b>
4.1 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) DELLA REGIONE PUGLIA – ANNO 2002	43
4.1.1 Obiettivi e Contenuti del Piano	43
4.1.2 Interventi previsti per l'Area di Interesse	44
4.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO	44

**INDICE**  
**(Continuazione)**

	<u><b>Pagina</b></u>
<b>5 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>46</b>
5.1 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA	46
5.2 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"	47
5.2.1 Obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro	48
5.2.2 Interventi Previsti	48
5.2.3 Relazioni con il Progetto	49
5.3 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	49
5.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma	49
5.3.2 Relazioni con il Progetto	51
5.4 PIANO DIRETTORE A STRALCIO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	54
5.4.1 Contenuti e Obiettivi del Piano Direttore	54
5.4.2 Relazioni con il Progetto	55
5.5 PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA – STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	55
5.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	55
5.5.2 Relazioni con il Progetto	57
5.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	57
5.6.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	58
5.6.2 Relazioni con il Progetto	60
<b>6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE</b>	<b>61</b>
6.1 SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE	61
6.1.1 Classificazione delle Aree Naturali Protette	61
6.1.2 Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	63
6.1.3 Parchi Riserve ed altre Aree Protette	64
6.1.4 Relazioni con il Progetto	65
6.2 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004	66
6.2.1 Contenuti ed Obiettivi	66
6.2.2 Relazioni con il Progetto	69
6.3 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI MILITARI	71
6.3.1 Regolamentazione delle Servitù Militari	72
6.3.2 Relazioni con il Progetto	73
<b>7 PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE</b>	<b>75</b>
7.1 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 – 2006	75
7.1.1 Contenuti del Programma	75
7.1.2 Relazioni con il Progetto	82
7.2 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (PUTT)	82
7.2.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio e Beni Ambientali (PUTT/P & BA)	82

**INDICE**  
**(Continuazione)**

	<b><u>Pagina</u></b>
7.2.2 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/P)	83
7.2.3 Relazioni con il Progetto	85
7.3 PROGRAMMA STRATEGICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	86
7.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma	86
7.3.2 Relazioni con il Progetto	87
7.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE	88
7.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	89
7.4.2 Relazioni con il Progetto	91
7.5 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI OTRANTO	92
7.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	93
7.5.2 Relazioni con il Progetto	94

**RIFERIMENTI**

**FIGURE**

Si noti che nel presente documento i valori numerici sono stati riportati utilizzando la seguente convenzione:

separatore delle migliaia = virgola (,)  
separatore decimale = punto (.)

## ELENCO DELLE FIGURE

<b><u>Figura No.</u></b>	<b><u>Titolo</u></b>
1.1	Progetto IGI, Inquadramento Territoriale a Vasta Scala
1.2	Inquadramento Territoriale
1.3	Tratto On – Shore, Inquadramento Territoriale di Dettaglio
2.1	Linea di Base e Limite delle Acque Territoriali
4.1	Piano Regionale dei Trasporti, Interventi Previsti sul Sistema Stradale
4.2	Piano Regionale dei Trasporti, Interventi Previsti sul Sistema Ferroviario
5.1	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Aree di Rischio e Aree a Pericolosità Idraulica
6.1	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
6.2	Parchi e Aree Protette
6.3	Aree e Beni Vincolati ai Sensi del D.Lgs 42/2004
6.4	Aree e Beni di Interesse Archeologico e Architettonico
6.5	Aree Soggette a Vincoli Militari
7.1	Estratto dal PUTT, Ambiti Territoriali Estesi
7.2	Estratto dallo Schema del PTCP della Provincia di Lecce, Carta di Sintesi delle Previsioni di Piano
7.3	PRG del Comune di Otranto, Azzonamento del Territorio
7.4	PRG del Comune di Otranto, Vincoli e Servitù Militari

**RAPPORTO  
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  
METANODOTTO DI INTERCONNESSIONE GRECIA – ITALIA (IGI)  
PROGETTO POSEIDON - TRATTO ITALIA**

## **1 INTRODUZIONE**

Nell'ambito del progetto "Interconnessione Italia – Grecia" (IGI), relativo alla realizzazione di un metanodotto per l'importazione in Italia, attraverso la Grecia, del gas naturale proveniente dalle aree del Mar Caspio e del Medio Oriente, Edison S.p.A e DEPA S.A. (società di stato greca operativa nel settore del gas) hanno sviluppato congiuntamente il progetto della sezione sottomarina (attraverso il Canale d'Otranto) del suddetto metanodotto, denominato Poseidon.

Tale progetto è stato oggetto di uno specifico Protocollo di Intenti, fra il Ministro per lo sviluppo greco e il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministero per lo Sviluppo Economico) italiano, siglato ad Atene il 24 Giugno 2005 e successivamente trasformato in Accordo Intergovernativo a Lecce, il 4 Novembre 2005.

Il metanodotto IGI nella sua completezza è costituito da:

- una sezione a terra ("On-shore") in Grecia, dalla zona nord-orientale (Komotini) alla costa occidentale prospiciente il Mare Adriatico (Stavrolimenas), della lunghezza complessiva di circa 600 km (diametro 36"), comprensiva delle relative stazioni di compressione e misura. Tale progetto sarà realizzato dalla DEPA;
- una sezione sottomarina ("Off-shore"), denominata progetto Poseidon, tra Stavrolimenas (Grecia) ed Otranto (Italia, Provincia di Lecce), della lunghezza di circa 220 km (diametro 32"), comprensiva in Grecia della stazione di compressione e del relativo tratto a terra di connessione al metanodotto sottomarino ed in Italia della stazione di misura, ubicata anch'essa nel Comune di Otranto, e del relativo tratto di metanodotto a terra di connessione con il punto di approdo, della lunghezza di circa 3 km (diametro 32"). Tale progetto sarà realizzato congiuntamente da EDISON e DEPA.

Tale infrastruttura consentirà, una volta a regime l'importazione in Italia di circa 8 miliardi di m<sup>3</sup>/anno di gas naturale.

Oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale (SIA), di cui questo documento costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico, è la parte di metanodotto IGI – Poseidon ricadente in territorio italiano, ossia nel tratto compreso dal limite delle

acque territoriali italiane fino alla stazione di misura (si vedano le Figure 1.1, 1.2 e 1.3). La lunghezza complessiva della parte italiana del metanodotto Poseidon è di circa 35.5 km, così suddivisi:

- circa 32.5 km a mare, dal limite delle acque territoriali (12 miglia nautiche dalla linea di base) allo punto di approdo nel Comune di Otranto, in località Malcatone (in prossimità del punto di arrivo del collegamento elettrico “Italia – Grecia”);
- circa 3 km a terra, dal punto di approdo alla stazione di misura fiscale del gas, localizzata sempre nel Comune di Otranto, in località San Nicola.

Il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In primo luogo tale quadro ha l'obiettivo di esaminare gli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali l'opera proposta è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi; quindi, fornire l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari, e, infine, descrivere l'attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatici.

Nella presente sezione dello studio, vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto proposto, risultano poter avere maggior pertinenza con il progetto

In sintesi gli atti e gli strumenti presi in considerazione nella presente analisi, ritenuti di rilievo per il progetto del tratto italiano del metanodotto IGI sono i seguenti:

- principali aspetti autorizzativi, anche relativi alla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero (Capitolo 2):
  - Convenzione UNECE di Espoo,
  - Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS),
  - Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330,
  - Legge 28 Febbraio 1992, No. 220;
- principali norme e strumenti di pianificazione nel settore energia (Capitolo 3):
  - linee guida della politica energetica in Europa,
  - Decisione No. 1229/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003,
  - linee guida della politica energetica nazionale,
  - riferimenti normativi relativi alla liberalizzazione del mercato del gas,
  - strumenti della politica energetica regionale e locale;
- Piano Regionale dei Trasporti(Capitolo 4);



- principali norme, strumenti e atti di pianificazione e programmazione per la gestione dei rifiuti, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente (Capitolo 5):
  - emergenza ambientale in Regione Puglia,
  - accordo di programma quadro per la “*Tutela e il Risanamento del Territorio della regione Puglia*”,
  - Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente,
  - Piano Direttore a stralcio del Piano di tutela delle Acque,
  - Piano di Bacino della Regione Puglia – Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI),
  - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- strumenti per la protezione del paesaggio e aree vincolate (Capitolo 6):
  - sistema delle aree naturali protette,
  - aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, No. 42,
  - aree sottoposte a vincoli militari;
- pianificazione socio – economica e territoriale (Capitolo 7):
  - Programma Operativo Regionale (POR) 2000 – 2006,
  - Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) della Regione Puglia,
  - Programma Strategico della Provincia di Lecce,
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce,
  - Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto.

Alcuni degli strumenti di pianificazione analizzati sono in fase di elaborazione e/o devono concludere l'iter di approvazione. Si è scelto di riportare i loro contenuti perché tali strumenti risultano contenere, anche se in alcuni casi in forma non definitiva, informazioni, linee guida e orientamenti di indiscusso interesse.

## 2 ASPETTI AUTORIZZATIVI

Nel presente capitolo sono analizzati i principali atti nazionali e internazionali di interesse per il progetto del Metanodotto IGI (tratto Italia); in particolare sono esaminati:

- convenzione UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) firmata nella città di Espoo il 25 Febbraio 1991 e relativa alla “*valutazione dell’influenza ambientale in un contesto transfrontaliero*” (Paragrafo 2.1);
- convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS) firmata il 10 Dicembre 1982 (Paragrafo 2.2);
- aspetti autorizzativi nazionali (Paragrafo 2.3).

### 2.1 CONVENZIONE UNECE (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE) DI ESPOO

Le principali disposizioni internazionali concernenti la valutazione dell’influenza ambientale di progetti ricadenti in un contesto internazionale sono quelle stabilite dalla UNECE con la “*Convenzione sulla Valutazione dell’Influenza Ambientale in un Contesto Transfrontaliero*”.

#### 2.1.1 Contenuti della Convenzione UNECE di Espoo

La convenzione è stata firmata il 25 Febbraio 1991 in Finlandia nella Città di Espoo ed è stata ratificata in Italia il 19 Gennaio 1995. Per quanto riguarda la Grecia, la ratifica è avvenuta in data 24 Febbraio 1998.

A livello generale la Convenzione di Espoo, entrata ufficialmente in vigore il 10 Settembre 1997, stabilisce che:

- le Parti<sup>1</sup> contraenti la Convenzione hanno l’obbligo di adottare, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all’ambiente da talune attività;

---

<sup>1</sup> L'espressione "Parti" significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione


- le Parti hanno l'obbligo di notificare e avviare consultazioni concernenti tutte le principali attività che possono determinare un impatto pregiudizievole transnazionale importante;
- le attività per la valutazione dell'impatto ambientale prescritte dalla Convenzione devono essere condotte almeno nella fase progettuale dell'attività prevista.

La convenzione ha subito due modifiche successive:

- la prima modifica alla convenzione è stata operata nel 2001 tramite l'adozione di un emendamento; tale emendamento ha precisato che il pubblico autorizzato ad intervenire nelle procedure regolate dalla Convenzione include la società civile ed in particolare le organizzazioni non governative. L'emendamento, una volta in vigore, consentirà l'adesione alla convenzione anche a paesi esterni alla UNECE ma appartenenti all'ONU;
- la seconda modifica alla Convenzione è avvenuta nel 2004. La principale modifica introdotta dal secondo emendamento alla Convenzione ha riguardato essenzialmente la lista dei progetti da sottoporre alle indicazioni contenute nella Convenzione.

Nella figura seguente sono illustrati:

- i paesi membri dell'UNECE che hanno firmato la Convenzione di Espoo e il successivo emendamento (evidenziati in blu);
- i paesi membri dell'UNECE che hanno firmato e ratificato la Convenzione (evidenziati in giallo);
- i paesi membri che hanno firmato e ratificato sia la Convenzione che il primo emendamento (in verde).



La Convenzione si prefigge di rispondere alla necessità di limitare gli impatti ambientali di alcuni settori di attività con particolare riferimento ai contesti transfrontalieri, ovvero per quei progetti i cui effetti in un'area sotto la giurisdizione di una Parte o Stato siano riconducibili ad attività localizzate interamente o parzialmente in una area sotto la giurisdizione di un'altra Parte o Stato.

La Convenzione, considerata come il riferimento normativo principale per la valutazione dell'impatto ambientale per progetti i cui effetti coinvolgono più Stati, ha permesso di regolamentare i compiti e le competenze delle diverse Parti contraenti della Convenzione stessa e coinvolte o interessate dal progetto e, in particolare:

- la Parte di origine, ovvero la Parte contraente della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista (Art.1 comma ii);
- la Parte colpita, ovvero la Parte contraente della presente Convenzione nella quale l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero (Art.1 comma iii);

- le Parti interessate, ovvero la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione (Art.1 comma iv).

La lista della tipologia di attività da sottoporre all'iter previsto dalla Convenzione (nel caso in cui le attività siano giudicate suscettibili di avere un impatto transfrontaliero significativo) è riportata nell'Appendice I della Convenzione. Tali attività sono le seguenti:

- raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno;
- centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo);
- impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi;
- grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi;
- impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto:
  - per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20,000 tonnellate di prodotti finiti l'anno,
  - per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno,
  - per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno;
- impianti chimici integrati;
- costruzione di autostrade, di strade espresse<sup>2</sup> e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2,100 metri;

---

<sup>2</sup> Ai fini della presente Convenzione:

- **oleodotti e gasdotti di grande sezione;**
  - porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di oltre 1,350 tonnellate;
  - impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi;
  - grandi dighe e serbatoi;
  - lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di m<sup>3</sup>;
  - impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno;
  - sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone;
  - produzione di idrocarburi in mare;
  - grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici,
  - disboscamento di grandi superfici;
  - opere per il trasferimento delle risorse idriche tra bacini fluviali finalizzate alla prevenzione della siccità qualora il volume di acqua movimentata superi i 100 milioni di m<sup>3</sup> anno; e in tutti gli altri casi qualora il flusso medio pluriennale del bacino dal quale viene prelevata l'acqua superi i 2,000 milioni di m<sup>3</sup>/anno e qualora la quantità di acqua trasferita ecceda il 5 % di tale flusso. In entrambi i casi non sono contemplati le opere per il trasferimento via tubo di acqua potabile;
- 
- per "autostrada" si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:
    - a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi;
    - b) non incrocia a livello nè strada, nè linea ferroviaria o tramviaria, nè sentiero pedonale;
    - c) È specificamente segnalata come autostrada.
  - l'espressione "strada espressa (super strada)" indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

- impianti di depurazione delle acque di scarico di capacità superiore a 150,000 abitanti equivalenti;
- stabilimenti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di:
  - 85,000 polli,
  - 60,000 galline,
  - 3,000 maiali da produzione (peso superiore a 30 kg) o 900 scrofe;
- elettrodotti aerei con voltaggio superiore a 220 kV e lunghezza maggiore di 15 km;
- campi eolici per la produzione di energia elettrica.

### 2.1.2 Relazioni con il Progetto

**Il Metanodotto di Interconnessione Grecia – Italia (Progetto IGI) è incluso come tipologia di opera, nell'Appendice I della Convenzione di Espoo al Punto 8 (“Oleodotti e gasdotti di grande sezione”).**

L'Art. 3 della Convenzione stabilisce che *“se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura nell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Art. 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale attività”*.

Si noti che relativamente al tratto del progetto Poseidon ricadente in Italia la parte di origine è l'Italia e la parte colpita risulta essere la Grecia.

In accordo a quanto riportato nell'Art. 4 e nell'Appendice II della Convenzione, l'elenco della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine comprende:

- una descrizione dell'attività prevista e delle sue finalità;
- una descrizione di eventuali alternative possibili (ubicazione dell'opera, scelte progettuali, etc.) in sostituzione delle attività previste, compresa l'opzione di non-azione o opzione “zero”;
- una descrizione dell'ambiente in cui verrà inserita l'opera proposta e le eventuali alternative;
- una stima del potenziale impatto ambientale indotto dall'intervento ed una descrizione degli accorgimenti progettuali per minimizzare gli impatti stessi;

- una descrizione dei modelli previsionali utilizzati per la stima degli impatti, delle ipotesi di base selezionate, dei dati ambientali di fondo adottati e l'individuazione di eventuali lacune esistenti;
- un eventuale programma di monitoraggio e di gestione a medio-lungo termine dell'opera, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
- una sintesi non tecnica dell'intero progetto integrata da eventuali presentazioni visive, carte, layout, grafici, etc.

Una volta predisposta la documentazione per la valutazione di impatto ambientale, la parte di origine avvia le consultazioni con la parte colpita (Art. 5) individuando le effettive interferenze a carattere transfrontaliero indotte dall'attività proposta e gli accorgimenti progettuali adottati per ridurre gli impatti. Le Parti interessate concorderanno quindi un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni che, nel caso, potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato, qualora esistente.

Valutati i risultati e visionata la documentazione predisposta, le eventuali osservazioni ricevute e l'esito delle diverse consultazioni, la Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata in merito all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata (Art. 6).

Nel caso in cui l'analisi della documentazione presentata evidenzi un significativo impatto transfrontaliero, inizialmente non noto ma che avrebbe potuto influire sensibilmente sulla decisione adottata, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte e, qualora necessario, verranno avviate ulteriori consultazioni per valutare l'eventuale riesame della decisione.

## **2.2 CONVENZIONE ONU SUL DIRITTO DEL MARE (UNCLOS)**

La Convenzione ONU sul diritto del Mare (UNCLOS) include alcune definizioni e regolamentazioni concernenti le relazioni internazionali tra strati costieri, stati arcipelago e stati penisola.

### **2.2.1 Contenuti ed Obiettivi**

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 dopo che era già entrata in vigore, un anno dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, avvenuto il 16 Novembre 1994. Anche la Grecia ha ratificato la convenzione; la ratifica da parte della Grecia è avvenuta in data 21 Luglio 1995.



Tra le varie indicazioni la Convenzione UNCLOS stabilisce che:

- ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione;
- in una zona contigua al suo mare territoriale, denominata zona contigua, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
  - prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale,
  - punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale;

la zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale;

- esiste una Zona Economica Esclusiva (ZEE) costituita da un'area esterna ed adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità di:
  - diritti sovrani sulla massa d'acqua sovrastante il fondo marino ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti,
  - giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell'ambiente marino;

la (ZEE) può estendersi sino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali. Si noti che nessun paese rivierasco del Mediterraneo ha sino ad ora preso provvedimenti in materia di istituzione di zone economiche esclusive;

- per piattaforma continentale si intende l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Tale limite è considerato il limite minimo della piattaforma continentale.

L'indicazione della linea di base e del limite delle acque territoriali nella zona interessata dal Progetto IGI è illustrata in Figura 2.1.

Con riferimento agli elementi sopra definiti si evidenzia quanto segue:

- sia l'Italia che la Grecia hanno definito l'estensione delle acque territoriali; in particolare:

- l'Italia ha fissato l'estensione delle proprie acque territoriali in 12 miglia marine dalla linea di base,
- la Grecia ha stabilito quale limite delle proprie acque territoriali la distanza di 6 miglia marine a partire dalla linea di costa;
- la Grecia ha fissato l'estensione della zona contigua al proprio mare territoriale pari a 10 miglia nautiche;
- sia l'Italia che la Grecia hanno definito l'estensione della piattaforma continentale nel Mar Ionio attraverso un accordo bilaterale siglato in data 24 Marzo 1977 e basato sul principio di equidistanza (Treves, 1995; Marina Militare Italiana, 2006).

### 2.2.2 Relazioni con il Progetto

Con riferimento al progetto del Metanodotto di Interconnessione tra Grecia e Italia (Progetto IGI) si evidenzia che la posa di tale condotta interesserà le acque territoriali e la piattaforma continentale sia italiane che greche.

Relativamente alle acque territoriali la Convenzione UNCLOS stabilisce che (Art. No. 2) la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una fascia adiacente di mare denominata mare territoriale e che tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

Per quanto riguarda la piattaforma continentale, inoltre, la Convenzione UNCLOS stabilisce che:

- tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo;
- subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte;
- il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero;

- nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, n, pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture gi sotto la sua giurisdizione;
- in occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte gi in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.

## 2.3 ASPETTI AUTORIZZATIVI NAZIONALI

Nel presente Paragrafo sono illustrati i principali contenuti di:

- Legge 28 Febbraio 1992, No. 220, "*Interventi per la Difesa del Mare*";
- Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330, "*Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, in materia di Espropriazione per la Realizzazione di Infrastrutture Lineari Energetiche*".

La Legge 220/92, in particolare, prevede l'espletamento della procedura di VIA per i progetti relativi alla realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi, mentre il D.Lgs. 330/2004 definisce le disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche (di cui fanno parte i gasdotti), con particolare riferimento a quelle facenti parte delle reti energetiche nazionali.

### 2.3.1 Legge 28 Febbraio 1992, No. 220

La Legge 28 Febbraio 1992, No. 220, "*Interventi per la Difesa del Mare*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 62 del 14 Marzo 1992, all'Articolo 1 (Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero) sancisce che:

1. *sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:*

- a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;*
- b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;*

*c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);*

*d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).*

*2 - Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*3 - Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.*

### **2.3.2 Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330**

Il Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330, “*Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, in materia di Espropriazione per la Realizzazione di Infrastrutture Lineari Energetiche*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 25 del 1 Febbraio 2005, introduce modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, tra cui (Articolo 1, Comma C):

*dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:*

***Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche).*** - 1. *Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.*

***«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali).***

*[... omissis ...]*

*2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse,*

*rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici.*

*L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.*

*[... omissis ...]*

*4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.*

*5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate.*

*6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle Attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.*

### **3 ENERGIA**

Il settore dell'energia sta attraversando un periodo di rilevanti cambiamenti per l'effetto combinato delle politiche comunitarie di apertura alla concorrenza, delle iniziative nazionali di liberalizzazione e privatizzazione dell'industria energetica, delle politiche ambientali e della situazione politica internazionale.

Il presente capitolo descrive i principali riferimenti normativi e pianificatori comunitari, nazionali e regionali relativi al settore energia e in materia di sostenibilità ambientale e le loro relazioni con la realizzazione del tratto italiano del gasdotto di interconnessione tra Italia e Grecia. In particolare sono stati presi in esame:

- le linee guida della politica energetica in Europa (Paragrafo 3.1);
- Decisione No. 1229/2003/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003 inerente gli *“orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore energia”* (Paragrafo 3.2);
- le linee guida della politica energetica nazionale (Paragrafo 3.3);
- i riferimenti normativi relativi alla liberalizzazione dei settori energetici (Paragrafo 3.4);
- i riferimenti normativi regionali: Studio Propedeutico al Piano Energetico Ambientale (PEAR) della Regione Puglia e Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) della Provincia di Lecce (Paragrafo 3.5).

#### **3.1 LINEE GUIDA DELLA POLITICA ENERGETICA IN EUROPA**

Le linee guida della politica europea in campo energetico sono contenute nel Libro Verde della Commissione Europea pubblicato il 29 Novembre 2000 e intitolato *“Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply”*. In questo documento viene evidenziato l'attuale stato di deficit energetico dell'Unione Europea e viene posto l'accento sull'elevata dipendenza dei paesi dell'Unione dalle risorse provenienti da paesi esteri.

Obiettivi principali della strategia energetica dell'Unione Europea risultano dunque essere:

- garantire la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

- riequilibrare il rapporto tra domanda ed offerta.

Per raggiungere tali obiettivi viene delineata una strategia di lungo termine che si articola su cinque punti fondamentali:

- riduzione degli sprechi;
- raddoppio entro il 2010 della quota di energie rinnovabili nel bilancio energetico (da 6% a 12%);
- recupero di una quota di autonomia energetica anche attraverso lo sfruttamento del carbone (risorsa abbondantemente presente nei paesi appartenenti all'Unione Europea) e del nucleare;
- predisposizioni di metodologie comuni a tutti i paesi per la risoluzione dei problemi relativi al comparto energetico – ambientale;
- sviluppo di una politica dei trasporti che permetta qualità dei servizi, sicurezza ed elevate prestazioni.

**Si noti che la realizzazione del metanodotto di interconnessione tra Italia e Grecia (Progetto IGI) è un intervento conforme con le finalità e gli obiettivi della politica energetica europea, in quanto il maggior utilizzo del gas naturale è in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ecc.).**

## **3.2 ATTI COMUNATARI INERENTI IL SETTORE DEL GAS NATURALE**

### **3.2.1 Direttiva 2003/55/CE**

Il 26 Giugno del 2003 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva Comunitaria 2003/55 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la precedente Direttiva 98/30.

La Direttiva individua come obiettivo primario l'istituzione di un mercato interno del gas naturale basato sulla libera concorrenza e sulla sostenibilità ambientale. La Direttiva presenta un'articolazione in sette capitoli in cui vengono stabilite le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale:

- Capitolo I – ambito d'applicazione e definizioni;
- Capitolo II – norme generali per l'organizzazione del settore;
- Capitolo III – trasporto, stoccaggio e LNG;



- Capitolo IV – fornitura e distribuzione;
- Capitolo V – separazione e trasparenza;
- Capitolo VI – accesso al sistema;
- Capitolo VII – disposizioni finali.

Nelle norme generali per l'organizzazione del settore viene chiarito che è facoltà degli stati membri, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda le autorizzazioni per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri devono stabilire criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa; possono essere rifiutate ulteriori autorizzazioni per la costruzione e la gestione di gasdotti di distribuzione in una determinata zona, se in tale zona sono stati costruiti tali sistemi di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Nel capitolo relativo a trasporto e stoccaggio di LNG, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o impongano che le imprese che effettuano operazioni di trasporto e stoccaggio designino uno o più gestori del sistema. Il gestore non deve operare discriminazioni tra gli utenti e deve fornire a qualsiasi altra impresa di trasporto, stoccaggio e distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il sistema interconnesso funzioni in modo sicuro ed efficiente. Le imprese possono mantenere il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili, salvo diversi obblighi giuridici.

Anche nel capitolo relativo a fornitura e distribuzione, si prevede l'istituzione di uno o più gestori. Sono previsti degli obblighi tra cui quello di non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema e viene regolamentata la divulgazione delle informazioni in possesso delle imprese di distribuzione.

Nel capitolo relativo alla separazione e trasparenza della contabilità, viene disciplinata la contabilità delle imprese di gas naturale, che devono mantenere, nella contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

Nel capitolo relativo all'accesso al sistema vengono quindi elencate alcune tipologie di clienti che devono essere indicati come idonei e viene specificata l'apertura del mercato che deve essere assicurata dalla definizione dei clienti idonei. In particolare si deve garantire la seguente apertura del mercato:

- fino al 1 Luglio 2004, i clienti idonei di cui all'Art. 18 della Direttiva 98/30/CE;

- a partire dal 1 Luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
- a partire dal 1 Luglio 2007, tutti i clienti.

Sono quindi elencate alcune misure che gli stati membri devono adottare per evitare squilibri nell'apertura dei rispettivi mercati di gas naturale.

È prevista infine l'istituzione di uno o più organismi competenti con funzione di autorità di regolamentazione che dovranno assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato.

Nel capitolo relativo alle disposizioni finali sono previste particolari disposizioni nel caso di crisi improvvisa del mercato dell'energia e vengono definite le circostanze in cui è possibile procedere a deroghe nei confronti delle imprese e degli stati membri.

### **3.2.2 Decisione No. 1229/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003**

La decisione No. 1229/2003/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 Giugno 2003 definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. In particolare tale Decisione comunitaria stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas naturale, compresi i progetti prioritari.

L'obiettivo prioritario della Decisione (Articolo No. 3) è quello di favorire l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- favorire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
- facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

L'articolo No. 4 della Decisione stabilisce le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia; tali priorità sono:

- per le reti di elettricità e le **reti di gas**:
  - adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, soluzione dei problemi risultanti da strozzature (segnatamente quelle transfrontaliere), congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze derivanti dal funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e dall'allargamento della Comunità Europea,
  - creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con le suddette reti, se necessario;
- per le reti di elettricità:
  - adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione o il collegamento con la produzione di energie rinnovabili,
  - interoperabilità delle reti di elettricità esistenti nella Comunità europea con quelle esistenti nei paesi candidati all'adesione e in altri paesi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero;
- **per le reti di gas**: sviluppo di reti di gas allo scopo di soddisfare le necessità del consumo di gas naturale della Comunità europea, controllo dei sistemi di approvvigionamento di gas e dell'interoperabilità delle reti di gas con quelle esistenti nei paesi terzi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero, e diversificazione delle fonti di gas naturale e delle rotte di approvvigionamento.

Le principali linee di azione comunitarie per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati sono esposte all'Articolo No. 5 della Decisione e consistono in:

- individuazione dei progetti di interesse comune;
- creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti trans europee.

In tale ottica è stato predisposto un elenco di progetti prioritari per la realizzazione dei quali ciascuno stato membro è invitato ad adottare ogni misura necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni

internazionali in materia di ambiente. In particolare la commissione auspica che le procedure di autorizzazione necessarie siano concluse rapidamente.

**Il gasdotto di interconnessione Grecia Italia (Progetto IGI) rientra tra i progetti prioritari volti allo sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate.** A tale proposito si evidenzia che in data 24 Giugno 2005 è stato siglato tra il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) della Repubblica Italiana e il Ministro per lo Sviluppo Greco un accordo per la realizzazione del progetto Poseidon, successivamente trasformato in data 4 Novembre 2005 in un accordo intergovernativo tra Italia e Grecia.

La nuova infrastruttura, grazie alla collaborazione della società di stato del gas turco Botas, si collegherà alla rete del Paese anatolico, consentendo all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente da aree del Mar Caspio e del Medio Oriente, nelle quali si trova oltre il 20% delle riserve mondiali. **Attraverso l'IGI, l'Italia sarà quindi in grado di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale, aumentando al tempo stesso la sicurezza e la competitività.**

### 3.3 LINEE GUIDA DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE

Il 10 Agosto 1988 è stato approvato il Piano Energetico Nazionale (PEN), che ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Gli obiettivi strategici del PEN sono rappresentati principalmente dal risparmio energetico e dalla riduzione della dipendenza energetica dall'estero.

L'ultimo aggiornamento del PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988, pur essendo un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo, rimane valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, **diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche**, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e risparmio energetico).

**La realizzazione del tratto italiano del gasdotto di interconnessione tra Grecia e Italia è coerente con gli obiettivi strategici della politica energetica nazionale, in particolare per quanto riguarda:**

- diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche;

- sviluppo economico con minori impatti sull'ambiente, in quanto l'utilizzo del gas naturale come combustibile comporta minori emissioni specifiche in atmosfera, a parità di energia prodotta.

### 3.4 RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS

A livello europeo la liberalizzazione dei settori energetici è stata avviata dalla Direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica e 98/30/CE sul gas naturale. Tali Direttive sono state successivamente abrogate dalle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. In Italia le prime direttive sulla liberalizzazione dei mercati sono state recepite rispettivamente dai Decreti Legislativi 16 Marzo 1999, No. 79 e 23 Maggio 2000, No. 164, recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.

Finalizzati al completamento della liberalizzazione del mercato del gas sono state inoltre varate la Legge 23 Agosto 2004, No. 239 sul "*Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia*" e la Legge 18 Aprile 2005, No. 62 che prevede che il Governo sia delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE.

Di particolare rilevanza per il progetto risulta inoltre la Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*" che ha fornito disposizioni anche in materia di politica energetica ed in particolare sul "*potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale*".

I Decreti e le Leggi aventi ricadute sul processo di liberalizzazione del mercato del gas sono analizzati in maggior dettaglio nel seguito del paragrafo, unitamente all'analisi delle relazioni tra queste norme e il progetto del gasdotto in studio.

#### 3.4.1 Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas)

In attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il testo di legge definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno del gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:

- approvvigionamento (Titolo II, dall'Art. 3 all'Art. 7);
- trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall'Art. 8 all'Art. 10);
- stoccaggio (Titolo IV, dall'Art. 11 all'Art. 13);
- distribuzione e vendita (Titolo V, dall'Art. 14 all'Art. 18);
- norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall'Art. 19 all'Art. 21);
- accesso al sistema (Titolo VII, dall'Art. 22 all'Art. 27);
- organizzazione del settore (Titolo VIII, dall'Art. 28 all'Art. 32);
- condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall'Art. 33 all'Art. 35).

#### 3.4.1.1 Approvvigionamento

Il problema dell'approvvigionamento si articola attraverso due filoni: l'importazione del gas naturale, liberalizzata secondo i criteri di seguito indicati, e la coltivazione, che resta sottoposta a concessione, anche se in un'ottica di incentivazione sia dell'attività di ricerca, sia dello sfruttamento dei giacimenti marginali (al fine di incrementare in prospettiva le produzioni di gas naturale nazionale). L'attività di prospezione viene quindi disciplinata, regolamentando l'accesso e l'utilizzo comune di infrastrutture minerarie da parte di più titolari di concessione di coltivazione.

L'import dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetto ad autorizzazione, in base ai seguenti criteri:

- capacità tecniche e finanziarie (Art. 3):
  - per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente dovrà fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società, quali quelle sorte dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, No. 164,

potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza,

- per quanto riguarda le capacità finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca;
- garanzie sulla provenienza del gas (Art. 4):
  - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare,
  - nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori,
  - nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (HUB) deve essere fornita la documentazione attestante la formazione media della disponibilità del gas nel nodo di interscambio in funzione delle diverse fonti di approvvigionamento;
- affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto (Art. 5):
  - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa,
  - nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa,
  - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere

al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato,

- il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b), c) e d), del Decreto 23 maggio 2000, No. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas;
- disponibilità di stoccaggio strategico (Art. 6):
  - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di stoccaggio strategico di cui all'Art. 3, Comma 2, Lettera d). Rientrano tra i dati da fornire quelli di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b) e d), del Decreto 23 Maggio 2000, No. 164;
- piani di investimento (Art. 7):
  - al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 3, Comma 2, della Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'Art. 28, Comma 2, del Decreto del 23 Maggio 2000, No. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana,
  - il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati,
  - il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo



stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui è stata autorizzata l'importazione,

- l'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), del Commercio e dell'Artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati,
- in caso di dimostrata impossibilità, non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), del Commercio e dell'Artigianato, può concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione è revocata,
- al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, mentre sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno;

L'importazione di gas naturale prodotto all'interno della UE è libera ed è soggetta a semplice comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico).

I contratti Take or Pay, che rappresentano uno dei vincoli economici maggiormente restrittivi previsti dalla precedente legislatura, restano in vigore; tuttavia i limiti antitrust alla vendita ed al gas immesso in rete importato o prodotto impongono di cedere il gas in eccedenza.

A valere su un fondo alimentato dalle royalties sono quindi previsti incentivi e agevolazioni per:

- l'attività di prospezione geofisica relativa a nuovi giacimenti;
- la coltivazione di giacimenti marginali.

#### 3.4.1.2 Dispacciamento e Trasporto

Il trasporto e il dispacciamento sono definiti dal D.Lgs. come attività di interesse pubblico, quindi libere, ma soggette a determinate disposizioni.

Le imprese che svolgono trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui dispongano abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Viene creato un codice di rete e l'attività è sottoposta a controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per quanto riguarda l'accesso. Il Ministero dell'Industria (MICA ora Ministero dello Sviluppo Economico) regola le condizioni di emergenza e la sicurezza.

E' rinviata ad un decreto MICA la definizione della "rete nazionale di gasdotti" in base a criteri tecnici e funzionali.

Le tariffe di trasporto e dispacciamento sono state determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

#### 3.4.1.3 Stoccaggio

L'attività di stoccaggio del gas naturale è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal MICA. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta e che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento (criteri tecnico-economici stabiliti dall'AEEG).

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

Sono previsti tre differenti tipi di stoccaggio al fine di:

- ottimizzare la produzione (stoccaggio minerario, destinazione prioritaria);
- bilanciare il mercato (stoccaggio di modulazione a carico dei venditori);
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (stoccaggio strategico a carico degli importatori).

#### 3.4.1.4 Distribuzione e Vendita

Vengono definite le norme per l'attività di distribuzione e gli obblighi delle imprese del settore e viene disciplinata l'attività di vendita.

L'attività di distribuzione è definita come attività di servizio pubblico. Il D.Lgs. fissa le modalità di affidamento, indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo che dovranno essere attuate dagli enti locali nei confronti del gestore del servizio, anche nella fase di transizione verso il nuovo sistema di distribuzione.

Per "distribuzione" si intende il trasporto (e dispacciamento) di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti .

Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (a regime). Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento purché esista la capacità de sistema e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA. Nell'ambito della disciplina dell'attività di vendita il problema principale è quello della definizione dei clienti idonei. Il Decreto amplia, rispetto alla versione precedente, la possibilità di accedere al mercato: vengono infatti riconosciuti clienti idonei (ovvero in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia, sia all'estero) anche i consorzi con consumi pari almeno a 200,000 m<sup>3</sup> all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m<sup>3</sup>.

In particolare, dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono dichiarati clienti idonei:

- tutti i distributori;
- clienti finali che consumano più di 200,000 m<sup>3</sup>;
- consorzi e società contabili con consumi pari almeno a 200,000 m<sup>3</sup> l'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m<sup>3</sup>;
- le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Dal 1° Gennaio 2003 tutti i clienti sono considerati idonei.

#### 3.4.1.5 Accesso al Sistema

Le imprese di gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione.

Vengono disciplinati i casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay" e le procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

Vengono infine definite le norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas. E' prevista l'emanazione, entro sei mesi, delle norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti del sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

#### 3.4.1.6 Organizzazione del Settore

Vengono definiti dal D.Lgs. i compiti del Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Vengono definiti inoltre i compiti del MICA e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti; quindi si procede alla dichiarazione della pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

Riguardo alla Dichiarazione di Pubblica Utilità (Art. 30), il D.Lgs. **prevede che le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio, per i gasdotti di distribuzione e per i terminali di GNL siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.**

E' estesa a tutti i soggetti la possibilità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas. La facoltà della dichiarazione è del MICA, salvo per la distribuzione, che è di competenza regionale.

#### 3.4.1.7 Condizioni di Reciprocità

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura del gas con i clienti dichiarati idonei negli altri Paesi membri dell'UE, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'UE e le imprese aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'UE hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti

dichiarati idonei in Italia solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale. Il DLgs, recependo la direttiva comunitaria sul gas naturale 98/30/CE, pone le basi per la liberalizzazione del mercato italiano del gas.

#### 3.4.1.8 Sintesi degli Impatti della Norma sul Mercato del Gas

Le nuove norme definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia. Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;
- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

Il processo di graduale apertura dei mercati del gas e di incremento del livello di competitività, avviato in tutti i principali paesi europei ed ormai interamente completato in UK, renderà più trasparente e non discriminatorio l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di gas naturale con evidenti aspetti positivi per i consumatori finali e per la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel settore elettrico.

**Gli aspetti sopra menzionati sono assolutamente in coerenza con la realizzazione del metanodotto di collegamento fra la Grecia e l'Italia.**

#### 3.4.2 **Legge 12 Dicembre 2002, No. 273**

La Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 *“Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”* ha fornito disposizioni anche in materia di politica energetica ed in particolare sul *“potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale”* (Capo II, Art. 27).

Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, **tale Legge concede contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri.**

I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sottterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.

Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.

**La realizzazione del metanodotto di collegamento fra la Grecia e l'Italia risulta pienamente in linea con le disposizioni e le linee di sviluppo in campo energetico definiti da tale Legge.**

#### **3.4.3 Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)**

La Legge 23 Agosto 2004, No. 239 “*Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia*” è costituita da un articolo unico di 121 commi ed è finalizzata alla riforma ed al complessivo riordino del settore dell'energia.

Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sottterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
- b) **le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;**

- **c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.**

In particolare la Legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dalle Regioni e dagli Enti Locali, si propone il raggiungimento degli obiettivi seguenti (Comma 3):

- **a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;**
- b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
- c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;
- f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
- g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

- l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
- m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
- n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

Nel seguito del paragrafo vengono riportati i contenuti dei commi che contengono indicazioni aventi specifico riferimento alle attività di stoccaggio degli idrocarburi:

Comma 4: Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

- d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

Comma 5: Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Comma 7: Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

Comma 8: Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

- b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
  - 1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di



disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

- 3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
- 5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

Comma 17: I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, No. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, No. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, No. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

Il progetto di una nuova infrastruttura per l'approvvigionamento di gas dall'estero è di estrema importanza nell'ottica della diversificazione delle fonti energetiche nonché delle zone geografiche di provenienza: la realizzazione del gasdotto di interconnessione tra Italia e Grecia è **pertanto conforme con quanto indicato dalla Legge No. 239/2004.**

#### **3.4.4 Legge 18 Aprile 2005, No. 62 (Comunitaria 2004)**

L'art. 16 della L. 62/05 prevede che al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare

decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per **integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- **accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento**, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
- prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
- integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;
- promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

- **stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas**, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;
- **rafforzare le funzioni del MAP (ora Ministero dello Sviluppo Economico – MSE) in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.**

L'Art. 17 prevede che al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;
- stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
- stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;
- definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo tra più Stati;
- stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione Europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;

- prevedere che il MAP (ora MSE) predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

**La realizzazione di una nuova infrastruttura di approvvigionamento del gas naturale rappresenta una fondamentale valenza strategica, in linea con i principi e le linee di sviluppo del settore definiti dal governo con tale legge.**

### 3.5 POLITICA ENERGETICA REGIONALE E LOCALE

#### 3.5.1 Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia (PEAR)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Puglia è in corso di avanzata predisposizione. I principali atti amministrativi e documenti che sono stati predisposti sono i seguenti:

- con DGR No. 6044 del 28 Dicembre 1995 è stato dato incarico al Politecnico di Bari per la redazione dello studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale. Le varie fasi del lavoro sono state affidate a un Comitato di Indirizzo e di Coordinamento appositamente istituito;
- con DGR No. 1409 del 30 Settembre 2002 la Giunta Regionale ha preso atto dello studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale;
- lo studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale è stato aggiornato nel Luglio 2003;
- con DGR No. 1700 del 22 Novembre 2005 la Giunta della Regione Puglia ha affidato l'incarico per la redazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia;
- in data 17 Febbraio 2006 è stato presentato il Bilancio Energetico della Regione Puglia che costituisce la prima parte del Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia;
- in data 8 Marzo 2006 è stato presentato il "Bilancio Energetico Regionale e Documento Preliminare per la Discussione".

### **3.5.2 Contenuti del Bilancio Energetico Regionale e Documento Preliminare per la Discussione**

#### **3.5.2.1 Bilancio Energetico Regionale**

L'analisi del sistema energetico della Regione Puglia è basata essenzialmente sulla ricostruzione, per il periodo 1990 – 2004, dei bilanci energetici regionali. Tale ricostruzione è avvenuta considerando:

- l'offerta di energia con particolare attenzione alle risorse locali di fonti primarie sfruttate nel corso degli anni e sulla produzione locale di energia elettrica;
- la domanda di energia disaggregando i consumi per settori di attività e per vettori energetici utilizzati.

L'analisi del bilancio energetico della Regione Puglia ha evidenziato quanto segue:

- i consumi energetici finali complessivi in Puglia sono stati stimati, al 2004, pari a 8,937 ktep espressi in energia finale;
- l'incremento dei consumi registrato nel periodo 1990 – 2004 è stato circa del 19% pari a un tasso medio annuo di 1.3% (a livello nazionale l'incremento è stato del 22%);
- l'andamento complessivo dei consumi è influenzato dal forte peso connesso al settore industriale che è caratterizzato da una certa stabilità nei consumi;
- la ripartizione settoriale dei consumi si caratterizza per una prevalenza del settore industria, seguito da quello dei trasporti;
- l'analisi delle variazioni intercorse evidenzia un notevole incremento del settore terziario, pari ad oltre il 66% tra il 1990 e il 2004. Di circa il 40% incrementano i consumi di agricoltura e pesca, mentre del 30% incrementano i consumi del residenziale e dei trasporti;
- i combustibili solidi mantengono il primato di vettori più utilizzati;
- nel periodo di riferimento (1990 – 2004) il consumo di energia elettrica è cresciuto del 41%, il consumo di gas naturale, olio combustibile e benzina è cresciuto di valori compresi tra il 30 e il 35%.

### 3.5.2.2 Documento Preliminare per la Discussione

Il Documento Preliminare per la Discussione traccia le linee di indirizzo che la Regione intende seguire nella definizione di una politica di governo sul tema dell'energia, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda l'offerta.

Per quanto riguarda l'offerta di energia, la Regione si pone l'obiettivo di costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale. In particolare il documento pone i seguenti obiettivi principali della politica energetica regionale:

- diversificazione delle fonti e riduzione dell'impatto ambientale globale e locale attraverso la graduale limitazione dell'impiego del carbone e l'incremento **del ricorso al gas naturale** e alle fonti rinnovabili;
- **realizzazione sul territorio regionale di installazioni che consentano l'approvvigionamento di gas naturale, per una capacità tale da poter soddisfare sia i fabbisogni interni che quelli di aree limitrofe;**
- sensibile sviluppo dell'impiego delle fonti rinnovabili e individuazione delle condizioni idonee per una loro valorizzazione diffusa sul territorio;
- incremento del ricorso alle fonti rinnovabili per la copertura dei fabbisogni relativi agli usi elettrici, agli usi termici e agli usi in autotrazione;
- sviluppo della fonte eolica come elemento non trascurabile nella definizione del mix energetico regionale, attraverso un governo che rivaluti il ruolo degli enti locali;
- attuazione di interventi sui punti deboli del sistema di trasporto dell'energia elettrica.

Sul lato della domanda di energia, la Regione si pone l'obiettivo di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadiche e scoordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni. In particolare il documento stabilisce che:

- va applicato il concetto delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, in base al quale ogni qual volta sia necessario procedere verso installazioni ex novo oppure verso retrofit o sostituzioni, ci si deve orientare ad utilizzare ciò che di meglio, da un punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire;
- in ambito edilizio è necessario enfatizzare l'importanza della variabile energetica definendo alcuni parametri costruttivi cogenti;
- il settore pubblico va rivalutato come gestore di strutture e impianti su cui si rendono necessari interventi di riqualificazione energetica;

- in ambito industriale è necessario implementare le attività di contabilizzazione energetica e di auditing per verificare le opportunità di razionalizzazione energetica;
- è prioritario valutare le condizioni idonee all'installazione di sistemi funzionanti in cogenerazione;
- nell'ambito dei trasporti si definiscono interventi che riguardano sia le caratteristiche tecniche dei veicoli che le modalità di trasporto;
- in particolare si evidenzia l'importanza dell'impiego dei biocarburanti nei mezzi pubblici o di servizio pubblico.

### 3.5.3 Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)

Il Decreto Legislativo No. 112/98 ha trasferito alle province diverse importanti competenze nel settore energetico. Tra le varie competenze conferite alle province rientra la *“redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”* allo scopo di promuovere una corretta gestione delle risorse energetiche locali.

In tale contesto la Provincia di Lecce, con Deliberazione del Consiglio Provinciale No. 36 del 23 Aprile 2004, ha approvato la bozza del *“Programma d'Intervento per la Promozione delle Fonti Rinnovabili e del Risparmio Energetico e per la Installazione e L'esercizio degli Impianti di Produzione di Energia”*. Questa bozza del Programma si propone di fornire un quadro sintetico del settore energetico della provincia di Lecce, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta, nonché di delineare possibili scenari di diffusione delle fonti rinnovabili. Il documento presenta inoltre gli strumenti operativi messi a disposizione dalle diverse autorità e realtà presenti sul territorio per l'attuazione degli interventi programmati. Si evidenzia che il documento non fornisce indicazioni relative alle azioni da intraprendere ma delinea il quadro di riferimento per le scelte che saranno attuate con la stesura del Piano. In particolare il documento presenta:

- le politiche energetiche di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale;
- gli strumenti finanziari per l'intervento nel settore energetico;
- il contesto di riferimento delle fonti rinnovabili;
- il bilancio energetico della Provincia di Lecce;
- le potenzialità del sistema energetico della Provincia di Lecce;

- gli scenari di sostenibilità di sviluppo. Tali scenari sono stati costituiti sulla base delle seguenti linee guida:
  - risparmio energetico,
  - efficienza energetica,
  - diversificazione delle fonti.

#### 3.5.4 Relazioni con il Progetto

Con riferimento alle strategie regionali per il gas naturale il Documento Preliminare del PEAR recita testualmente:

*“.. Omissis..*

*E' quindi reale la necessità di incrementare le capacità di approvvigionamento in termini quantitativi e, contemporaneamente, in termini di differenziazione dei luoghi di provenienza. Le implicazioni ambientali, sociali e economiche di tali scelte fanno nel contempo emergere l'altrettanto reale necessità di considerare l'elevato valore da attribuire alle fonti energetiche, riproponendo il tema di una valutazione energetica complessiva che si ponga l'obiettivo primario di ridurre i fabbisogni e razionalizzare gli impieghi.*

*...omissis...*

*Per quanto riguarda la scelta per le ipotesi di gasdotto che realizzino collegamenti tra le sponde del bacino dell'Adriatico, non esistono, ad oggi, condizioni che risultino ostative dello sviluppo delle attuali iniziative, atteso che le stesse si inseriscono sia nel quadro del riequilibrio delle fonti fossili, sia nell'indiscutibile ruolo della Puglia di nodo della distribuzione nell'area del Mediterraneo”.*

Si noti inoltre che la realizzazione del tratto italiano del gasdotto di interconnessione Italia – Grecia consentirà di:

- potenziare le strutture di approvvigionamento di gas naturale;
- promuovere la diversificazione delle fonti e delle aree geopolitiche di provenienza dell'energia;
- aumentare la disponibilità e conseguentemente l'impiego di gas naturale, indicato come il combustibile fossile a più alto rendimento e a minor tasso di emissioni per kWh di energia prodotta.

**La realizzazione del gasdotto IGI (tratto Italia) risulta pertanto pienamente coerente con gli indirizzi del PEAR e del PEAP in corso di sviluppo.**



## **4 TRASPORTI**

### **4.1 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) DELLA REGIONE PUGLIA – ANNO 2002**

#### **4.1.1 Obiettivi e Contenuti del Piano**

Gli obiettivi posti a base della redazione del PRT della Puglia sono:

- garantire adeguati livelli di accessibilità all'intero territorio regionale, ovviamente con valore dei parametri di misura dell'accessibilità (tempi di accesso, qualità del trasporto, costo del trasporto) differenziati in relazione alle caratteristiche delle diverse aree territoriali;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità mediante interventi sia di tipo organizzativo della gestione e sia di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ottimizzare la salvaguardia dell'ambiente agendo, secondo una linea ormai consolidata, sulla ripartizione modale della domanda di trasporto passeggeri e merci, ma anche introducendo una linea di intervento per modificare il parco veicolare finalizzata al progressivo aumento di veicoli "non inquinanti";
- migliorare ed aumentare il livello di sicurezza, operando sulla ripartizione modale, ma anche sul livello di sicurezza delle infrastrutture stradali;
- assicurare trasporto di qualità alla domanda debole includendo le aree a bassa densità insediativa e le persone con ridotte capacità motoria;
- configurare un assetto del sistema di trasporto che si caratterizzi per elevata affidabilità e regolarità utilizzando tecnologia da un lato ed incremento di informazione dall'altro;
- massimizzare l'efficacia funzionale e l'efficienza socio-economica degli investimenti, mirando cioè ad ottimizzare il risultato di ogni somma di denaro investita nel sistema;
- rispettare i vincoli imposti da direttive nazionali ed extra-nazionali, sia di natura finanziaria che relativi ad esternalità territoriali/ambientali.

In tale ottica il Piano Regionale dei Trasporti della Puglia, tramite la propria struttura, fornisce le indicazioni relative a:

- finalità generali del Piano Regionale dei Trasporti;

- rapporto tra il Piano Generale dei Trasporti (PGT) di livello nazionale e il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia (PRT);
- quadro normativo di riferimento a livello nazionale e regionale;
- quadro di riferimento socio – economico della Regione Puglia;
- quadro di riferimento della mobilità regionale;
- quadro di riferimento dell'offerta regionale di trasporto;
- proposte per le reti ed i servizi di trasporto collettivo dei passeggeri;
- proposte per il sistema delle infrastrutture di trasporto regionali.

#### 4.1.2 Interventi previsti per l'Area di Interesse

Con riferimento all'area interessata dalla realizzazione del tratto italiano del metanodotto di interconnessione tra Italia e Grecia il PRT propone i seguenti interventi concernenti i sistemi di trasporto:

- sistema stradale (si veda la Figura 4.1): ammodernamento del tratto Maglie – Otranto della Strada Statale No. 16;
- sistema ferroviario (si veda la Figura 4.2): rinnovo binario e risanamento massicciata del tronco Lecce – Zollino – Maglie – Otranto delle Ferrovie del Sud – Est;
- sistema portuale:
  - potenziamento delle infrastrutture portuali e delle aree operative per la realizzazione di attracchi per navi traghetto nel porto turistico “Marina” di Otranto,
  - nuove linee traghetto per il collegamento con Albania, Grecia e Turchia.

## 4.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

La realizzazione del metanodotto interessa aree a mare e aree a terra. Per quanto riguarda le prime si evidenzia che:

- durante la posa della parte a mare del metanodotto è previsto l'impiego di mezzi marini. La presenza di tali mezzi sarà comunque minima e tale da non interferire significativamente con i traffici del porto di Otranto;

- in considerazione della localizzazione del punto di spiaggiamento e del tracciato del metanodotto, la realizzazione del progetto non influenzerà gli interventi previsti sull'area portuale.

**Non sono dunque evidenziabili interferenze tra la realizzazione del tratto a mare del metanodotto e i contenuti del PRT.**

Per quanto riguarda la parte a terra del tracciato si evidenzia che:

- è previsto l'attraversamento di:
  - alcune strade vicinali,
  - la SP No. 369,
  - la SP No. 87;
- modeste limitazioni al traffico saranno possibili durante la fase di cantiere;
- l'esercizio dell'opera non indurrà alcun incremento nei flussi di traffico.

**In considerazione di quanto sopra non sono evidenziabili interferenze tra la realizzazione della condotta a terra e i contenuti del PRT.**

## **5 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEI RIFIUTI**

Nel seguente paragrafo sono presentati i principali strumenti regionali relativi alla gestione dei rifiuti e alla salvaguardia e al risanamento ambientale. In particolare sono analizzati:

- situazione di emergenza ambientale nella Regione Puglia (Paragrafo 5.1);
- Accordo di Programma Quadro per la “Tutela e il risanamento del Territorio della regione Puglia” (Paragrafo 5.2);
- Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Paragrafo 5.3);
- Piano Direttore a stralcio del Piano di tutela delle Acque (Paragrafo 5.4);
- Piano di Bacino della Regione Puglia – Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) (Paragrafo 5.5);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Paragrafo 5.6).

### **5.1 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA**

Il territorio regionale pugliese è interessato da una situazione di emergenza socio-economico – ambientale, ufficialmente dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già dal Novembre 1994.

La causa scatenante la dichiarazione dello stato di emergenza è da far risalire essenzialmente agli episodi di colera manifestatisi in Puglia nel Settembre 1994. In quella occasione sono state considerate ad alto rischio le situazioni legate al sistema depurazione delle acque ed al sistema di smaltimenti dei rifiuti urbani.

Con ordinanze del Ministero dell’Interno, succedutesi dal 1994, il Presidente della Regione e il Prefetto di Bari sono stati nominati, rispettivamente, Commissario Delegato per i rifiuti e Commissario Delegato per le acque. Ai poteri derogatori, autorizzativi, dispositivi e finanziari attribuiti ai suddetti, si associa il compito, affidato al Presidente della Regione, di predisporre un piano di interventi teso a pianificare e programmare tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti.

Nel 1997 è stato redatto dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Puglia il Programma di Emergenza. Tale intervento si è reso necessario a causa della

sostanziale paralisi di ogni iniziativa mirata a risolvere o a contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti nella Regione, nonostante l'adozione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Con Ordinanza No. 3077 del 4 Agosto 2000 sono state unificate presso lo stesso ufficio del Presidente della Regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque.

L'Ordinanza No. 3184 del 22 Marzo 2002 ha provveduto ad una più puntuale definizione delle competenze, già attribuite e da attribuire al Presidente della regione Puglia – Commissario delegato, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, e, principalmente, del D.Lgs No. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ordinanza, inoltre, assegna, al Commissario Delegato la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque. Tali poteri sono stati confermati per gli anni seguenti con l'Ordinanza No. 3271 del 12 Marzo 2003.

Lo stato di emergenza socio – ambientale della Regione Puglia risulta ad oggi ancora vigente, infatti:

- lo stato di emergenza nel settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati è stato prorogato fino al 31 Maggio 2006 con la Legge 27 Gennaio 2006, No. 21 “*Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 Novembre 2005, No. 245, recante Misure Straordinarie per Fronteggiare l’Emergenza nel Settore dei Rifiuti nella Regione Campania*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 23 del 28 Gennaio 2006;
- lo stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia è stato prorogato con il DPCM 29 Dicembre 2005, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale 7 Gennaio 2006, No. 5.

## **5.2 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA”**

In data 30 Novembre 2005 la Regione Puglia ha approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale No. 1885 l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “*Tutela e Risanamento Ambientale del Territorio della Regione Puglia*” sottoscritto in data 4 Agosto 2004 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia.

### 5.2.1 Obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro

L'accordo costituisce il riferimento programmatico e finanziario per l'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata ed integrata dell'amministrazione statale, della struttura commissariale, della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'APQ definisce, in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e comunitaria nei settori della gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche, il programma delle azioni e degli interventi finalizzati a garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani e a contenere la diffusione degli inquinanti nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio.

Le azioni previste nell'APQ sono finalizzate al superamento della situazione di emergenza attraverso l'attuazione di interventi strutturali nel campo dei rifiuti e delle aree contaminate in sinergia con gli interventi di programmazione regionale previsti dal POR Puglia 2000 – 2006. In particolare:

- per il sistema dei rifiuti l'obiettivo è quello di adeguare il sistema di gestione dei rifiuti, sia urbani sia provenienti dai processi produttivi, orientando lo stesso in primo luogo verso la riduzione della loro produzione e, quindi, verso il loro recupero e riutilizzo, facendo ricorso alle forme di smaltimento controllato solo come soluzioni residuali e di soccorso;
- gli interventi sul sistema delle aree contaminate hanno il fine di sviluppare l'azione di risanamento del territorio, privilegiando la bonifica dei siti già caratterizzati ad elevato rischio ambientale e la diffusione delle indagini conoscitive sui siti.

### 5.2.2 Interventi Previsti

Per il conseguimento degli obiettivi sopra specificati con riferimento al sistema dei rifiuti, le azioni proposte nell'ambito dell'APQ consistono in una serie di interventi necessari al completamento del sistema impiantistico di base di trattamento dei rifiuti. Nello specifico le azioni proposte puntano a dotare il territorio regionale di:

- impianti per il primo trattamento dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate;
- impianti di selezione, con annesso linee di stabilizzazione, dei rifiuti indifferenziati;
- impianti di produzione CDR;

- termovalorizzatori delle frazioni secche selezionate;
- impianti di compostaggio per la trasformazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata;
- discariche controllate di servizio e soccorso a supporto dell'intero sistema di trattamento e recupero.

Al fine di sviluppare l'azione di risanamento dei siti inquinati presenti nella Regione Puglia, l'APQ propone una serie di interventi mirati alla

- caratterizzazione dei siti individuati in sede preliminare ma rimasti privi di copertura finanziaria;
- bonifica e risanamento di alcuni siti caratterizzati dalla presenza di amianto e individuati come interventi urgenti.

### 5.2.3 Relazioni con il Progetto

Gli interventi previsti, sia con riferimento al sistema dei rifiuti che con riferimento al sistema delle bonifiche, non interesseranno né l'area del Comune di Otranto nell'ambito della quale sarà realizzata la condotta a terra né l'area a mare nella quale sarà posata la condotta a mare. **Non sono quindi evidenziabili relazioni tra il progetto e le indicazioni dell'APQ "Tutela e Risanamento Ambientale del Territorio della Regione Puglia".**

## 5.3 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Con la Deliberazione No. 1440 del 26 Settembre 2003 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Successivamente, con la Delibera della Giunta Regionale 23 Dicembre 2004, No. 1364, la Regione ha approvato l'aggiornamento di tale programma.

### 5.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma

Il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente determina:

- gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;

- le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi.

Il programma stabilisce inoltre che le priorità di azione e le modalità di intervento per la utilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per la redazione del programma triennale di tutela ambientale, devono essere orientate:

- a supportare e completare le iniziative già attivate nei diversi comparti ambientali, al fine di portare a compimento importanti iniziative che, se non ulteriormente alimentate, rischiano di non perseguire gli obiettivi prefissati e vanificare gli investimenti già operati;
- a sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell'ARPA Puglia, individuato quale struttura essenziale strategica per garantire, attraverso le funzioni di controllo e di verifica, il buon esito delle politiche ambientali regionali;
- ad integrare, attraverso l'attivazione di iniziative innovative, il complesso delle azioni ambientali già avviate dalla Regione con le risorse dei programmi comunitari (POR 2000 - 2006; Interreg III) e con le risorse del bilancio autonomo.

In particolare, le aree di intervento che si ritiene dover supportare e completare con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, sono quelle riferite alla qualità dell'aria, alla gestione delle aree protette, alla gestione dei rifiuti, al risanamento dei litorali, alla tutela della qualità dei suoli ed alla bonifica dei siti inquinati.

Di seguito si riportano i nove assi individuati per la definizione del programma triennale per la tutela ambientale

- Asse 1: normative regionali in materia di tutela ambientale;
- Asse 2: aree naturali protette, natura e biodiversità;
- Asse 3: sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza;
- Asse 4: tutela e pulizia delle aree costiere;
- Asse 5: tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
- Asse 6: sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale;
- Asse 7: definizione di piani regionali di qualità ambientale;



- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive;
- Asse 9: adeguamento della struttura regionale e della comunicazione istituzionale.

Gli obiettivi e le azioni indicate dal Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente rappresentano un quadro di riferimento da perseguire gradualmente nel breve e medio termine. Per ciascuno dei temi viene indicato l'orientamento (gli obiettivi specifici di riferimento) che dovrà essere seguito per supportare lo sviluppo sostenibile nella regione Puglia, le azioni operative che dovranno essere perseguite e l'ammontare delle risorse messe a disposizione.

### **5.3.2 Relazioni con il Progetto**

Considerate la localizzazione e la tipologia dell'opera in esame gli assi di maggiore interesse per l'analisi delle relazioni tra il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente e la realizzazione del progetto Poseidon (tratto Italia) sono i seguenti:

- Asse 2: aree naturali protette, natura e biodiversità;
- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive.

**L'Asse 2** prevede tre linee di intervento:

- a) promozione sul territorio della Rete Ecologica;
- b) supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica – Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della Regione Puglia;
- c) Fiera Internazionale dei Parchi del Mediterraneo – Mediterre.

L'Asse 2, linea di intervento a) “promozione sul territorio della Rete Ecologica” persegue l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale attraverso uno degli strumenti più efficaci al riguardo, ovvero la promozione sul territorio di aree naturali protette, indispensabili per la difesa della biodiversità, per la conservazione di specie animali e vegetali, dei valori paesaggistici, degli equilibri idrogeologici ed ecologici che potrebbero essere gravemente compromessi. A tal fine il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente propone le seguenti azioni:

- avviare, attraverso il coinvolgimento di istituzioni scientifiche e d'intesa con gli enti locali interessati, studi di settore utili all'individuazione di nuove aree da tutelare o al completamento delle conoscenze naturalistiche delle aree precedentemente individuate, finalizzati alla individuazione delle modalità di connessione tra le diverse aree protette e gli habitat naturali e di specie presenti sul territorio regionale;
- promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale rivolte alle parti sociali coinvolte nel processo di istituzione delle aree protette individuate, finalizzate al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, alla corretta tutela e gestione dello stesso nonché alla descrizione delle opportunità derivanti dall'istituzione di aree protette sul territorio regionale (sviluppo socioeconomico, aumento della qualità della vita, accesso ai finanziamenti, riqualificazione del territorio);
- assicurare la funzionalità degli Enti di gestione delle aree protette istituite per la redazione nonché l'attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge Regionale No. 19 del 2 Febbraio 1997;
- definire i piani di gestione degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario, non già inseriti nelle perimetrazioni di aree naturali protette nazionali e regionali;
- realizzare interventi per la fruibilità delle aree naturali protette e di valorizzazione dei siti costituenti la Rete Ecologica regionale.

L'Asse 2, linea di intervento b), "supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica – Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della Regione Puglia" si pone come obiettivo quello di assicurare alla Regione, e in particolare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, un adeguato supporto tecnico per la realizzazione e gestione del sistema delle aree protette regionali e di individuazione della rete ecologica regionale, la definizione e implementazione del SIT delle aree naturali protette con realizzazione di un data-base geografico e alfa-numerico contenente i monitoraggi e le analisi previste, nonché la verifica e monitoraggio degli usi del suolo e delle trasformazioni del territorio nell'ambito delle aree naturali protette. Tale supporto è garantito attraverso l'istituzione di una Segreteria Tecnica, con sede presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia.

L'obiettivo dell'Asse 2, linea di intervento c) Fiera Internazionale dei Parchi del Mediterraneo – Mediterre è quello di costituire in Puglia un punto di riferimento, riconosciuto a livello internazionale, per l'approfondimento, la conoscenza e la diffusione delle tematiche concernenti lo sviluppo sostenibile, da perseguire anche attraverso la valorizzazione della rete ecologica.

**L'Asse 8** è articolato su 5 linee di intervento.

- a) interventi per l'incentivazione dell'ammodernamento del parco degli autoveicoli circolanti nel territorio regionale, con autoveicoli a più basso impatto ambientale;
- b) studi di fattibilità per lo sviluppo di specifiche utilities ambientali, soprattutto nei settori della Comunicazione Telematica, del Recupero Energetico, della gestione dei rifiuti industriali e nel riuso delle acque reflue o di processo industriale;
- c) cofinanziamento degli interventi rivenienti dagli Studi di fattibilità lo sviluppo di specifiche utilità ambientali, a favore dello sviluppo sostenibile;
- d) iniziative pilota per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei grandi centri urbani;
- e) partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell'ambito del QCS.

L'obiettivo generale dell'Asse 8, linea di intervento a) è quello di contenere i consumi e le emissioni di gas, non solo di quelle di CO<sub>2</sub> o dei gas serra ma anche di altri gas dannosi, grazie a una migliore efficienza media dei veicoli in circolazione. A tal fine il programma prevede di incentivare, con contributi a fondo perduto, i singoli utenti alla sostituzione e rottamazione dei veicoli, con autoveicoli alimentati con combustibili a basso impatto ambientale (metano, gpl) o classificati Euro3 o Euro 4.

L'Asse 8, linea di intervento b) ha come fine quello di attivare specifici Studi di Fattibilità per individuare le più idonee azioni per la diffusione delle reti tecnologiche di comunicazione, soprattutto nelle aree industriali, quale elemento strategico dello sviluppo.

L'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento c) è quello di dare concretezza agli studi di fattibilità di cui alla precedente linea di intervento b che mostrano i migliori risultati di carattere ambientale.

Le azioni previste dall'Asse 8, linea di intervento d) hanno il fine di sviluppare la mobilità sostenibile nei grandi centri urbani, attraverso l'attivazione di iniziative pilota nei settori della intermodalità dei trasporti pubblici, della regolamentazione della mobilità privata nelle aree urbane, della mobilità ciclistica, dell'introduzione della figura del "mobility manager" nella pubblica amministrazione.

Infine l'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento e) è quello di sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative nel campo della sperimentazione/introduzione dell'innovazione in materia ambientale. In particolare, la presente linea di intervento

sarà orientata ad interventi nei settori della gestione dei rifiuti, dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, della tutela dell'aria, della bonifica di siti inquinati, della gestione di aree protette o vincolate dal punto di vista naturalistico, della comunicazione ambientale.

**In sintesi a quanto sopra riportato si evidenzia che l'analisi condotta con riferimento al Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente non ha evidenziato relazioni tra il progetto e le indicazioni del Programma.**

#### **5.4 PIANO DIRETTORE A STRALCIO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

Il Piano Direttore, strumento propedeutico alla definizione del Programma Operativo per la stesura del Piano di Tutela delle Acque, è stato pubblicato nel mese di Giugno 2002. In particolare tale strumento è finalizzato a fornire i criteri e gli indirizzi in base ai quali orientare gli interventi strategici che il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale deve realizzare nel settore fognario-depurativo.

##### **5.4.1 Contenuti e Obiettivi del Piano Direttore**

Il Piano Direttore delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nel settore fognario-depurativo, in particolare per la redazione del Piano Stralcio, ai sensi dell'art.141, comma 4 della L. 388/2000 (*Programma di Interventi Urgenti a Stralcio per l'Adempimento degli Obblighi Comunitari in Materia di Fognatura, Collettamento e Depurazione di cui agli Articoli 27, 31 e 32 del D.Lgs 152/99*), nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, così come previsto dalla Ordinanza del Ministro degli Interni No. 3184 del 22 Marzo 2002.

Il Piano rappresenta quindi uno stralcio del Piano di Tutela, di cui ne anticipa alcuni aspetti, ed è orientato al conseguimento di una politica di governo delle acque, mirata prioritariamente al superamento dell'emergenza, ma che persegua un giusto equilibrio tra il raggiungimento di uno stato ambientale sostenibile e il soddisfacimento dei fabbisogni per lo sviluppo economico e sociale della regione.

Il Piano Direttore, in sintesi definisce:

- i criteri per la individuazione dei recapiti finali delle acque reflue depurate da impianti a servizio dei centri abitati;
- i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art. 39 del DLgs. 152/99;

- le modifiche ai limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue sul suolo;
- i limiti dei parametri chimico-fisici e microbiologici per il riutilizzo irriguo delle acque reflue.

#### 5.4.2 Relazioni con il Progetto

In considerazione della tipologia di opera a progetto e delle tecniche realizzative previste, **non si rileva alcuna interferenza fra la realizzazione del progetto e i contenuti del Piano Direttore a Stralcio del Piano di Tutela delle Acque.**

### 5.5 PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA – STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Comune di Otranto ricade all'interno del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. Tale autorità di bacino è stata istituita con la Legge Regionale 9 Dicembre 2002, No. 19, ed è competente sia sui sistemi idrografici regionali della Puglia che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale del Fiume Ofanto.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per i Bacini Regionali della Puglia e per il Bacino Interregionale del Fiume Ofanto è stato approvato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 30 Novembre 2005.

#### 5.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il PAI della Regione Puglia è composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazione illustrativa;
- norme di attuazione;
- carta delle aree soggette a rischio idrogeologico (No. 54 tavole).

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche. Nel contempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici

(frane ed alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. In particolare il PAI della Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
- riordino del vincolo idrogeologico;
- difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali;
- apposizione di vincoli, indicazione di prescrizioni, erogazione di incentivi e individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;
- individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- difesa e regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- monitoraggio dello stato dei dissesti.

### 5.5.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 5.1 sono riportate le aree a rischio e le aree a pericolosità idraulica più vicine al tracciato del metanodotto. Come evidenziato in figura il tracciato del metanodotto non interessa alcuna area identificata dal PAI.

Si evidenzia inoltre che, come meglio specificato nei Quadri di Riferimento Progettuale e Ambientale, gli impatti connessi a potenziali alterazioni dell'assetto geomorfologico o all'induzione di fenomeni di instabilità ascrivibili alla posa della condotta possono essere ritenuti non significativi in considerazione delle scelte progettuali e delle tecniche realizzative che verranno adottate; pertanto **il progetto non presenta elementi in contrasto con le indicazioni del Piano.**

## 5.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Come anticipato la Regione Puglia è interessata da uno stato di emergenza socio – ambientale che coinvolge anche il settore della gestione dei rifiuti. In tale settore la Regione Puglia è intervenuta diverse volte con specifici atti di legislazione e di pianificazione, in particolare:

- con Deliberazioni del Consiglio Regionale 30 Giugno 1993, No. 251 e 10 Settembre 1993, No. 359, è stato approvato il Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- con Legge Regionale 13 Agosto 1993, No. 17, poi modificata con Legge Regionale 18 Luglio 1996 No. 13, sono state dettate disposizioni per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e per l'attuazione del Piano Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale No. 6159 del 6 Novembre 1989 è stato adottato il Progetto di Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali, Tossici e Nocivi;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 11 del 5 Dicembre 1990 è stata approvata la localizzazione degli impianti in attuazione del Programma di Emergenza di cui al DPCM 3 Agosto 1990, per l'adeguamento del sistema di smaltimento di rifiuti industriali;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 67 del 20 Dicembre 1995 è stato approvato il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinatae.

Successivamente con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia No. 41 del 6 Marzo 2001, è stato adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinatae.

Nel corso degli anni tale piano è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, le principali modifiche e integrazioni sono contenute nei seguenti dispositivi:

- Decreto Commissariale No. 296 del 30 Settembre 2002, recante il “*Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche in Puglia – Completamento, Integrazione e Modificazione del Piano già adottato con Decreto Commissariale 6 Marzo 2001 No. 41*”;
- Decreti Commissariali dal No. 297 a No. 310 e No. 315 del 30 Settembre 2002, di istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali;
- Decreti Commissariali da No. 303 a No. 312 del 13 Dicembre 2003, concernenti l’affidamento del servizio di recupero energetico dai rifiuti in Puglia, che introducono la previsione della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione;
- Decreto Commissariale No. 56 del 26 Marzo 2004, recante il “*Piano di Riduzione del Conferimento in Discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili in Puglia ex Art. 5 D.Lgs No. 36/2003 Integrazione della Pianificazione Regionale*”;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia No. 805 del 3 Giugno 2004 concernente i materiali contenenti PCB.

Infine, attraverso l’emanazione del Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale 9 Dicembre 2005, No. 187 è stato adottato il documento recante “*Aggiornamento, Completamento e Modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Adottato con Decreto Commissariale No. 41/2001, così come Completato, Integrato e Modificato con il Decreto Commissariale No. 296/2002*”.

#### **5.6.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano**

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in Puglia si pone come obiettivo fondamentale e prioritario la diminuzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. In tale ottica il Piano promuove, tra gli altri, interventi volti a:

- incentivare il riciclo e il reimpiego dei prodotti;
- organizzare, per i rifiuti urbani, un sistema integrato di gestione, che limiti lo smaltimento ad una quota non superiore al 35% dei rifiuti urbani.

A tal fine il Piano prevede, tra gli altri, quanto segue:



- aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulle disponibilità impiantistiche, al fine di una più corretta determinazione dei fabbisogni che tenga conto anche dell'incidenza di nuove e più organiche misure da introdurre in materia di prevenzione, riciclaggio, e recupero di prodotti da rifiuti;
- aumento della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia;
- valorizzazione della sostanza organica recuperata;
- riduzione del conferimento in discarica;
- sostegno alla ricerca di nuove forme di gestione e tecnologie mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti, della loro pericolosità o del loro riciclo, riutilizzo o recupero di materia;
- raggiungimento al 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 55% del rifiuto urbano prodotto;
- realizzazione di un sistema impiantistico, che consenta di ottenere il recupero di materia dalla raccolta differenziata; per frazione umida è auspicata la trasformazione totale o parziale delle attività svolte negli impianti di biostabilizzazione in attività di compostaggio, laddove le caratteristiche impiantistiche ne garantiscano la piena fattibilità;
- determinazione, tenendo conto del fabbisogno regionale, del fabbisogno impiantistico e della capacità operativa necessaria per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, al netto della quota percentuale di raccolta differenziata e dei sovralli prodotti dalle relative operazioni di cernita, sulla base dell'offerta impiantistica del sistema produttivo;
- determinazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di rigide prescrizioni e condizioni per limitare lo smaltimento in regione di rifiuti speciali originati dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, al fine di pervenire alla “*regionalizzazione*” dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e di impedire trasferimenti di rifiuti urbani non pericolosi non conformi al Piano;
- programmazione di una rete adeguata di impianti di smaltimento al fine di limitare la circolazione dei rifiuti e favorire lo smaltimento degli stessi in impianti prossimi al luogo di produzione del rifiuto, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti nonché al fine di conseguire l'autosufficienza dello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sul territorio regionale e a livello di singolo ATO;

- perseguimento dell'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile e per combattere il fenomeno dei cambiamenti climatici, mediante l'impegno a raggiungere un livello sostenibile di emissioni di gas serra.

Per conseguire tali obiettivi il piano è articolato come segue:

- descrizione dei risultati del monitoraggio condotto con riferimento a:
  - raccolta differenziata,
  - disponibilità impiantistica,
  - impianti di termovalorizzazione e recupero energetico presenti sul territorio;
- valutazione aggiornata del fabbisogno impiantistico regionale;
- descrizione delle azioni intraprese, della tempistica e degli obiettivi della riduzione della produzione di rifiuti;
- descrizione delle azioni per favorire il riciclo, la raccolta differenziata e il recupero;
- interventi nel campo dei rifiuti speciali.

#### **5.6.2 Relazioni con il Progetto**

Le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti durante la realizzazione e il test idraulico del metanodotto sono descritte e analizzate in dettaglio nei Quadri di Riferimento Progettuale e Ambientale del SIA; in tali documenti sono inoltre illustrate le modalità di smaltimento/recupero previste. Si noti che non è prevista produzione di rifiuti durante l'esercizio della condotta.

**L'analisi dei contenuti e delle finalità degli atti normativi e degli strumenti di pianificazione in materia di rifiuti non ha evidenziato particolari relazioni o elementi di contrasto con la realizzazione del progetto.**

Tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti e smaltiti con modalità controllate, in accordo a quanto previsto dalle norme in materia; ove possibile si procederà alla raccolta differenziata e al recupero delle frazioni riutilizzabili, in linea con le indicazioni della pianificazione in materia. Si noti che i rifiuti prodotti nelle diverse fasi, sia per le quantità che per le tipologie, non modificheranno il bilancio a livello provinciale o comunale né richiederanno la predisposizione di appositi impianti di smaltimento.

## 6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE

In questo paragrafo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione in materia di aree protette e vincolate, con riferimento in particolare a:

- sistema delle aree protette regolamentate da (si veda il Paragrafo 6.1):
  - Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, No. 394, “*Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette*”,
  - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “*Habitat*”), recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, “*Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche*”;
- aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo No. 41 del 22 Gennaio 2004 “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137*” (si veda il Paragrafo 6.2);
- aree sottoposte a vincoli militari (Paragrafo 6.3).

### 6.1 SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

#### 6.1.1 Classificazione delle Aree Naturali Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;

- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
  - contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo,
  - sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione

necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata,

tali aree sono denominate Siti di Interesse Comunitario;

- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

#### **6.1.2 Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)**

Nel territorio della Regione Puglia sono stati individuati 77 proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e 16 Zone di Protezione Speciale; tali aree coprono complessivamente una superficie pari a circa 466,000 ha corrispondente al 24 % circa del territorio complessivo della Regione. In tale contesto la Provincia di Lecce conta il maggior numero di pSIC/ZPS; in tale area, infatti, sono stati identificati:

- 32 proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC);
- 2 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In Figura 6.1 sono riportati i siti Natura 2000<sup>3</sup> più vicini all'area interessata dalla realizzazione del metanodotto. Come illustrato in tale Figura i siti ubicati a minore distanza dal tracciato del gasdotto IGI sono:

- il **pSIC IT9150002 “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca”**, che comprende la costa a Sud del punto di spiaggiamento della condotta ed è situato ad una distanza minima dall'asse del tracciato inferiore ai 50 m;

---

<sup>3</sup> Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

- il **pSIC IT9150011 “Alimini”**, che comprende il tratto di costa a Nord del punto di spiaggiamento della condotta ed un tratto di mare ad essa prospiciente. La parte terrestre di tale sito Natura 2000 non è direttamente interessata dal tracciato dal quale è posta ad una distanza minima pari a circa 4.5 km; la parte marina viene invece attraversata dal tracciato Off – Shore della gasdotto IGI per un tratto di lunghezza pari a circa 750 m;
- il **pSIC IT9150016 “Bosco di Otranto”** è localizzato a Nord – Ovest rispetto al punto indicato per lo spiaggiamento della condotta ad una distanza da tale punto pari a circa 2.5 km.

Le caratteristiche di tali siti sono descritte nel Quadro di Riferimento Ambientale.

### **6.1.3 Parchi Riserve ed altre Aree Protette**

Il sistema delle aree protette della Regione Puglia, oltre ai già citati siti Natura 2000, comprende:

- No. 2 Parchi Nazionali:
  - Parco Nazionale del Gargano,
  - Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- No. 16 Riserve Naturali Statali;
- No. 8 Parchi Naturali Regionali:
  - Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale Punta Pizzo,
  - Parco Naturale Regionale Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase,
  - Parco Naturale Regionale Laghi Alimini (istituenda),
  - Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo,
  - Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio,
  - Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa,
  - Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Torre Uluzzo,
  - Parco Naturale Regionale Lama Balice;
- No. 6 Riserve Naturali Orientate Regionali;
- No. 3 Aree Naturali Marine Protette:
  - Area Marina Protetta Porto Cesareo,
  - Area Marina Protetta Torre Guaceto,
  - Area Marina Protetta Isole Tremiti;
- Area Marina di Reperimento della Penisola Salentina.

La Figura 6.2 riporta l'individuazione delle aree protette terrestri e marine più vicine al tracciato del metanodotto. L'analisi di tale figura evidenzia che l'area protetta più prossima al tracciato è il Parco Naturale Regionale "Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Come evidenziato nella Figura 6.2 il tracciato di progetto procede parallelamente al confine occidentale del parco per un tratto di lunghezza pari a circa 2 km.

#### 6.1.4 Relazioni con il Progetto

In sintesi a quanto indicato nei precedenti paragrafi, nella seguente tabella sono evidenziate le relazioni tra il tracciato del metanodotto ed il sistema delle aree protette.

Aree Protette	Denominazione	Relazione con il Tracciato		Note
		Attraversamento	Prossimità	
<i>SIC/ZPS</i>	Costa di Otranto e Santa Maria di Leuca	No	Distanza minima: • circa 50 m dal punto di spiaggiamento • al confine per circa 100 m	Presenza habitat prioritario
	Alimini	Si (750 m)		Presenza habitat prioritario
	Bosco di Otranto	No	Distanza minima: • circa 2.5 km dal punto di spiaggiamento • circa 2 km dall'asse della condotta	Non sono stati rilevati habitat prioritari
<i>Parchi e Riserve Regionali</i>	Parco Naturale Regionale Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase	No	Distanza minima: • circa 50 m dal punto di spiaggiamento • al confine per circa 100 m	

Dall'esame della tabella sopra riportata si evidenzia quanto segue:

- il tratto off – shore della condotta attraversa per circa 750 m la parte marina del pSIC IT9150011 "Alimini";

- il punto di spiaggiamento della condotta non rientra in alcuna area protetta; l'area soggetta a protezione più vicina a tale punto è situata a circa 50 m ed è costituita dal Parco Naturale Regionale “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase”. Si noti che il perimetro di tale parco risulta pressoché coincidente con quello del pSIC “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca”;
- il tracciato on - shore del Metanodotto IGI è parallelo al Parco Naturale “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase” per un tratto di lunghezza pari a circa 2 km.

Con riferimento all'attraversamento della parte a mare del pSIC “Alimini”, premesso che una dettagliata identificazione e quantificazione dei possibili impatti su tali aree è riportata nel Quadro di Riferimento Ambientale del SIA, si evidenzia che:

- la definizione del tracciato è stata condotta in modo tale da minimizzare l'interferenza con il sistema delle aree protette e, in modo particolare, evitare il passaggio all'interno del Parco Naturale Regionale “Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”;
- durante la realizzazione del metanodotto saranno adottati tutti i possibili accorgimenti volti a minimizzare gli impatti sull'ambiente attraversato;
- le aree attraversate dalla condotta, al termine delle attività di costruzione, saranno restituite alle condizioni preesistenti all'intervento.

## **6.2 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004**

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004 costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio per la definizione di paesaggio e per alcuni dei principi ispiratori dell'attività di tutela.

### **6.2.1 Contenuti ed Obiettivi**

Il Decreto disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).



Tale Decreto ha abrogato il precedente Decreto Legislativo No. 490 del 29 Ottobre 1999 “*Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, a norma dell’Articolo 1 della legge 8 Ottobre 1999, No. 352*” che rappresentava il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

#### 6.2.1.1 Beni Culturali

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti beni:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno – antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell’Articolo 10 del Decreto solo in seguito ad un’apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- i beni archivistici;
- i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

#### 6.2.1.2 Beni Paesaggistici ed Ambientali

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall'Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall'Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

### **6.2.2 Relazioni con il Progetto**

Nelle Figure 6.3 e 6.4 sono riportati i beni e le aree vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e i beni di interesse archeologico e architettonico segnalati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico PUTT della Regione Puglia (Provincia di Lecce, 2002 e 2006b). Dall'esame delle figure si evidenzia quanto segue:

- beni e aree di interesse paesaggistico e ambientale (Figura 6.3):
  - tutta la condotta a terra e la stazione di misura ricadono all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'Articolo 136 del D.Lgs 42/2004 (beni

- paesaggistici e ambientali; Decreto di vincolo: DM 20 Settembre 1975 pubblicato sulla gazzetta ufficiale No. 276 del 17 Ottobre 1975);
- il punto di spiaggiamento e i primi 500 m circa del tracciato a terra della condotta ricadono nella fascia di rispetto costiera vincolata ai sensi dell'Articolo 142 del D.Lgs 42/2004;
  - beni e aree di interesse architettonico e archeologico (Figura 6.4):
    - il metanodotto non interessa direttamente alcuna area o bene archeologico soggetto a vincolo né alcun bene segnalato per il valore archeologico o architettonico,
    - il bene segnalato più prossimo al tracciato è costituito da Masseria Canniti, ubicata a circa 50 m dal metanodotto,
    - l'area soggetta a vincolo archeologico più vicina all'asse del tracciato è costituita dall'area denominata "Valle dell'Idro" ubicata ad una distanza minima dall'asse del tracciato pari a circa 150 m.

Si noti che a causa della tipologia delle aree vincolate (aree costiere) e dell'estensione territoriale delle stesse, l'attraversamento di aree di interesse paesaggistico è risultato inevitabile.

Secondo quanto indicato dall'Articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 i progetti di qualunque genere che ricadono o interessano i beni di cui agli Artt. 136 e 142 devono essere sottoposti alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza.

La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. Una volta accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Agosto 1990, No. 241.

Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.

La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

Decorso inutilmente tale termine, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla Regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente Soprintendenza.

**Tenuto conto che il progetto dell'opera è sottoposto ai sensi della L. 220/92 alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il cui Decreto di compatibilità è rilasciato dal Ministro per l'Ambiente e il Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali si evidenzia che nell'ambito di tale procedimento saranno rilasciate le competenti autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/2004.**

**L'analisi delle norme di cui al D.Lgs. 42/2004 non evidenzia ulteriori relazioni con la realizzazione dell'opera.**

### **6.3 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI MILITARI**

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 "*Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*" così come successivamente modificato dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 Dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*".

### **6.3.1 Regolamentazione delle Servitù Militari**

Il diritto di proprietà, in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare le limitazioni possono consistere (Art. 2):

- nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce inoltre che in ciascuna regione sia costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità

militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentito il presidente della giunta regionale ed il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la Difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante Territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre (Art. 17) che deve essere richiesto il parere del Comandante Territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il Comandante Territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

### **6.3.2 Relazioni con il Progetto**

A livello generale si evidenzia che l'Articolo No. 17 della Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 così come successivamente modificata dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 stabilisce che:

*“Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti*

*dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, **metanodotti**, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole”.*

Si evidenzia inoltre che il tratto di costa da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto è considerato un'area militarmente importante (Tabella B, Legge 898/76); in tali aree la Legge stabilisce che le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

Nelle Figure 6.5 e 7.4 sono riportate le aree militari più prossime alle aree di progetto. Dall'esame delle figure si può evidenziare quanto segue:

- esercitazioni navali di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni (Figura 6.5): l'area di Otranto così come l'intero tracciato on-shore del metanodotto e la quasi totalità del tracciato off-shore della condotta ricadono all'interno di una zona per le esercitazioni dello spazio aereo soggetto a restrizioni (Area R60);
- aree militari terrestri e servitù (Figura 7.4): nel territorio del Comune di Otranto sono presenti diverse aree soggette a restrizione militare, a determinate distanze dalle quali (cerchi di diverso raggio) vigono vincoli all'edificazione disciplinati dal PRG di Otranto.

La definizione del tracciato ha portato ad evitare l'attraversamento di tutte le aree per le esercitazioni ad esclusione della zona sopra menzionata (Area R60). **In considerazione della tipologia delle aree a restrizione militare interessate dal metanodotto, ovvero zone a restrizione aerea, la realizzazione del Metanodotto non presenta particolari contrasti con normativa vigente in materia.**



## **7 PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE**

Nel presente capitolo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale di rilievo per l'area interessata dal tracciato del metanodotto; in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- Programma Operativo Regionale (POR) 2000 – 2006 (Paragrafo 7.1);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) della Regione Puglia (Paragrafo 7.2);
- Programma Strategico della Provincia di Lecce (Paragrafo 7.3);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce (Paragrafo 7.4);
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto (Paragrafo 7.5).

### **7.1 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 – 2006**

Il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 è stato approvato dalla Giunta della Regione Puglia il 19 Novembre 1999. La Legge Regionale 25 Settembre 2000, No. 13 “*Procedure per l’attuazione del Programma Operativo Regionale della Regione Puglia 2000-2006*” disciplina le modalità e le procedure di attuazione degli interventi previsti nel Programma.

#### **7.1.1 Contenuti del Programma**

Nel presente paragrafo sono analizzati i contenuti del Programma con riferimento ai punti di debolezza e alle potenzialità del sistema Puglia, agli obiettivi individuati e alle strategie per raggiungerli.

##### **7.1.1.1 Punti di Debolezza del Sistema Puglia**

I punti di debolezza principali evidenziati nell’analisi socioeconomica effettuata per la predisposizione del POR, secondo una scala indicativa di tipo ordinale decrescente, sono i seguenti:

- la struttura del mercato del lavoro, che presenta tassi crescenti di disoccupazione sia giovanile, sia in modo particolare della componente femminile, e nel contempo tassi di attività inferiori alla media del Mezzogiorno;
- l'andamento degli investimenti sia pubblici che privati, risultati in flessione per gran parte del decennio, e che necessita di una marcata inversione di tendenza a partire dal fabbisogno elevato di ammodernamento e riqualificazione della rete infrastrutturale di base, fortemente al di sotto dei fabbisogni provenienti dalla comunità economica e civile;
- la capacità di innovare del sistema socio-economico regionale nel suo insieme, risulta ridotta negli ultimi anni sia a livello produttivo, soprattutto nei confronti dell'innovazione organizzativa e di prodotto, sia a livello sociale e economico, ad esempio per quanto concerne le aree della valorizzazione delle risorse ambientali e culturali da un lato, e l'avvio di nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato dall'altro, in grado di moltiplicare le occasioni di sviluppo sul territorio, diffusisi solo in parte grazie alla recente promozione della programmazione negoziata;
- i livelli di qualità della vita dell'intera comunità regionale, sottoposti negli ultimi anni a peggioramenti consistenti che hanno finito, in aggiunta alla crisi del mercato del lavoro, per moltiplicare i fenomeni di marginalità, di disagio sociale e di emigrazione giovanile;
- lo scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle ingenti risorse naturali, ambientali e culturali ampiamente presenti a livello regionale e poco utilizzate a tal fine, con ricadute ancora inferiori alle potenzialità presenti per quanto concerne ad esempio le presenze turistiche;
- l'insufficiente presenza di nuovi comparti a maggiore intensità di conoscenza in grado di favorire un graduale ampliamento dell'attuale modello di specializzazione produttiva in direzione di produzioni connotate da livelli più elevati di crescita del reddito e dell'occupazione;
- il mancato consolidamento del sistema produttivo regionale che, alla luce dei nuovi processi di integrazione e di globalizzazione dei mercati, è chiamato a definire un nuovo e più efficace posizionamento competitivo basato su: a) un più accentuato livello di integrazione orizzontale e verticale in grado di qualificare le produzioni ed accrescere i differenziali competitivi rispetto ai concorrenti europei e non; b) un graduale ampliamento dei prodotti/mercati in direzione di segmenti più elevati ed a maggiore valore aggiunto; c) un ricorso più ampio e sistematico ai mercati esteri, a fronte di un graduale ridimensionamento del ruolo dei mercati di sbocco meridionali e nazionali;

- una sensibile differenziazione interna del livello di sviluppo territoriale che contraddistingue la regione;
- il sistema ambientale pugliese, che necessita d'interventi integrati soprattutto in termini di risanamento e riqualificazione delle aree urbane. Con specifico riferimento all'ecosistema urbano, Foggia e Brindisi risultano le uniche due province con valori superiori alla media nazionale del relativo indice sintetico su base provinciale, mentre Taranto occupa la penultima posizione, Bari è prossima alla media e Lecce si situa all'84° posto.

#### 7.1.1.2 Potenzialità

Nel contempo sono presenti nell'ambito regionale concrete potenzialità, opportunità e risorse sulle quali poter far leva per accelerare i fenomeni di sviluppo già in corso, legati soprattutto alla presenza di (in ordine decrescente di importanza):

- un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di scolarizzazione medio-alti;
- un sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico, connotato negli ultimi anni da livelli crescenti di apertura all'estero;
- un patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico significativo e presente su gran parte del territorio regionale;
- un sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione ampio e diffuso sul territorio, in grado di sostenere adeguatamente le esigenze provenienti dal sistema socio-economico nel suo insieme;
- una collocazione geografica che pone la regione come crocevia privilegiato nelle direttrici di comunicazione nei confronti dell'area balcanica da un lato, e del Centro-Europa dall'altro (corridoio No. 8 e No. 10);
- un crescente livello di attrattività della Puglia da parte di investimenti produttivi grazie alla qualità delle opportunità insediative e dell'offerta regionale nel suo insieme.

#### 7.1.1.3 Obiettivi del Programma

I risultati dell'analisi e l'individuazione dei principali nodi-opportunità richiamano la necessità, per la Nuova Programmazione dei fondi 2000-2006, di perseguire un duplice indirizzo che risulta determinante per le prospettive di crescita a breve e medio termine della regione Puglia nel suo insieme:

- consolidare le attuali dinamiche di sviluppo alla luce dei profondi mutamenti derivanti dai processi di integrazione e di crescente globalizzazione;
- rimuovere gli ostacoli di ordine strutturale che negli ultimi anni hanno limitato le prospettive di crescita del sistema Puglia nel suo insieme.

Gli interventi devono nel contempo essere improntati al proseguimento dei macro obiettivi di ordine generale che riguardano in modo specifico l'attuale modello di sviluppo regionale che la stessa analisi del contesto territoriale contribuisce a mettere in evidenza:

- competitività, innovazione ed ampliamento del sistema produttivo;
- migliore qualità della vita;
- una crescita con minori divari territoriali interni.

La soluzione dei principali nodi socioeconomici della Puglia, nonché la valorizzazione delle principali risorse ed opportunità, deve agire principalmente nella direzione di assicurare una capacità di sviluppo economico ecosostenibile in grado di alimentare consistenti livelli di innovazione, investimento ed occupazione. Pertanto, anche in considerazione delle priorità indicate in termini di nodi ed opportunità, nonché di macro-obiettivi, sarà necessario destinare le risorse del POR in ordine di priorità, al soddisfacimento, in relazione agli assi prioritari di intervento, dei seguenti fabbisogni:

- valorizzazione dei sistemi locali;
- rafforzamento delle reti e dei nodi di servizio;
- valorizzazione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione delle risorse culturali;
- valorizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata.

#### 7.1.1.4 Strategie

Sulla base di quanto emerso dall'analisi della situazione socioeconomica dall'individuazione dei nodi e delle opportunità, nonché dai macro-obiettivi individuati in sede di pianificazione delle strategie da perseguire nel periodo 2000-2006 (indicate in precedenza), sono stati analizzati e selezionati per ciascun asse

prioritario gli obiettivi generali e specifici. Sono sintetizzati nel seguito gli obiettivi globali e specifici degli assi di interesse per questo studio (Asse 1 e Asse 4).

*Asse 1. Valorizzazione delle Risorse Ambientali e Naturali*

Il territorio è una risorsa la cui tutela e valorizzazione possono permettere in Puglia sia di migliorare la qualità della vita dei cittadini che assicurare uno sviluppo eco-sostenibile per le generazioni future.

Gli obiettivi globali dell'asse sono:

- promozione di un modello di sviluppo regionale eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità regionale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale regionale ai fini ambientale e per quanto attiene alle ricadute in termini di espansione della fruibilità e di incremento del reddito/occupazione;
- creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini, espandere la fruibilità di risorse naturali.

Gli obiettivi specifici dell'asse sono:

- ciclo integrato dell'acqua:
  - garantire disponibilità idriche adeguate per la popolazione civile e le attività produttive della regione creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. No. 152/99, favorendo nel contempo un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato,
  - migliorare le condizioni delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela e il risanamento delle acque marine e salmastre;
- difesa del suolo:
  - garantire un adeguato livello di sicurezza fisica delle funzioni insediative, di produttività, turistica e infrastrutturale attraverso la realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali,
  - perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali e delle aree agricole;

- tutela e valorizzazione ambientale:
  - migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/ abbandono ed accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di manutenzione, tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse,
  - accrescere l'offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale e delle risorse,
  - in generale promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo,
  - migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovere la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero a fini di produzione di energia dai rifiuti non riciclabili, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente sistema di imprese,
  - risanare le aree contaminate e migliorare le conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di controllo della Pubblica Amministrazione per la bonifica dei siti inquinati,
  - sviluppare produzione di energia da fonti rinnovabili o da fonti alternative (biomasse).

#### *Asse 4. Valorizzazione dei Sistemi Locali*

La Puglia si caratterizza per un'accentuata articolazione della sua struttura produttiva e territoriale. E' possibile individuare sia aree in cui prevale la specializzazione industriale (di piccola e media impresa, a prevalente presenza di grande impresa, nei settori dell'industria leggera, in quelli dell'industria meccanica, ecc.), che ambiti di caratterizzazione agricola e agroindustriale, nonché zone a forte vocazione turistica. L'intervento di consolidamento e sviluppo di questi sistemi può permettere alle politiche di sviluppo regionale di raggiungere un più elevato grado di integrazione, di essere meglio finalizzate e di avere un più elevato tasso di efficacia. A livello di sistema locale è inoltre possibile selezionare e definire le priorità degli interventi infrastrutturali, formativi ed innovativi, nonché valorizzare le stesse esperienze di programmazione negoziata ricercando forme di connessione con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e di programmi ed accordi interregionali sottoscritti o da sottoscrivere.

Gli obiettivi globali dell'asse sono:

- creare le condizioni economiche adatte allo sviluppo imprenditoriale ed alla crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e cooperazione sociale in aree concentrate del territorio. Promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e l'emersione di quel tessuto di imprese che spesso confluiscono nell'area del sommerso;

- consolidare ed espandere il sistema produttivo esistente mediante il rafforzamento delle filiere tipiche regionali e di quelle in via di costituzione, nonché sostenere le iniziative finalizzate all'incremento dell'attrattività industriale da parte dei comuni e del sistema del partenariato locale;
- ampliare ed innovare il sistema produttivo locale mediante diffusione delle tecnologie dell'informazione, sviluppo dei processi di cooperazione ed integrazione con i soggetti della ricerca e con la pluralità delle strutture di interfaccia con il territorio;
- incrementare le occasioni di raccordo con il sistema di offerta di servizi innovativi in grado di sostenere adeguatamente l'evoluzione dei fattori di competitività dei sistemi produttivi locali, anche a carattere insulare, soprattutto in direzione dei mercati esteri;
- sostenere le strategie di valorizzazione delle risorse umane come risultato di opportuni e mirati processi formativi a forte valenza manageriale e tecnico-organizzativa che prendano spunto da un'attenta fase di analisi e di monitoraggio dei fabbisogni realizzata con la collaborazione degli stessi soggetti appartenenti al sistema produttivo locale.

Gli obiettivi specifici dell'asse sono, per i sistemi industriali:

- favorire lo sviluppo, l'aumento di competitività (soprattutto non di prezzo) e di produttività, con promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevedendo la formazione, riducendo le quantità e la pericolosità dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei prodotti, per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, di iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento ed irrobustimento di filiere e di sistemi locali) e sulle attività produttive connesse con l'uso delle risorse ambientali e culturali locali;
- favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio, a basso impatto ambientale, anche in relazione a comparti caratterizzati da una maggiore intensità di conoscenza;
- favorire la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la loro connessione all'interno delle logiche di filiera, anche sostenendo forme di associazionismo tra imprese per rilanciare la produzione e la commercializzazione di produzioni tipiche locali attraverso piattaforme logistiche ed informatiche anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il quantitativo di rifiuti da smaltire, l'uso delle risorse naturali;

- irrobustire e migliorare la dotazione di infrastrutture e di servizi per la localizzazione e la logistica, strettamente funzionali a ridurre il livello di diseconomie esterne anche minimizzando il consumo di territorio;
- potenziare il ruolo dei mercati finanziari, migliorare l'informazione e l'assistenza tecnica per le imprese per l'utilizzo dei sistemi di incentivazione e per la riduzione degli squilibri patrimoniali e finanziari anche per il finanziamento di investimenti, sviluppo pre-competitivo ed innovazione tecnologica dal punto di vista produttivo ed ambientale.

### **7.1.2 Relazioni con il Progetto**

**La realizzazione del progetto risulta coerente con le indicazioni del Piano Operativo Regionale.** La realizzazione del metanodotto potrà contribuire al rafforzamento e alla diversificazione del sistema produttivo locale, favorendo lo sviluppo di tecnologie industriali a ridotto inquinamento, in linea con gli obiettivi dell'asse 4.

## **7.2 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (PUTT)**

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali (PUTT/P&BA) della Regione Puglia è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione No. 1748 del 15 Dicembre 2000 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale No. 6 della Regione Puglia in data 11 Gennaio 2001.

### **7.2.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio e Beni Ambientali (PUTT/P & BA)**

Nel Dicembre 1985 è stata avviata la realizzazione del PUTT/PBA (Paesaggio Beni Ambientali) in esecuzione della Legge 431/85. Non si trattava di un Piano direttamente operativo (tranne per alcuni casi), ma di uno strumento indirizzato ad una caratterizzazione qualitativa del territorio, ottenuta tramite l'individuazione e classificazione dei beni in un contesto organico e vario. Il PUTT/PBA si prefiggeva di individuare sul territorio gli elementi da tutelare (sistemi, categorie, singoli beni, ambiti territoriali), di valutare il loro stato di conservazione ed uso e di fornire indicazioni, anche progettuali, per la pianificazione urbanistica "generale ed integrata" dei territori.

Pur rinviando ai successivi piani paesistici esecutivi una disciplina specialistica di settore, il PUTT/PBA conteneva un primo insieme di indirizzi e criteri quali:



- le direttive di regolamentazione, indirizzi di orientamento per la specificazione degli obiettivi di Piano;
- i regimi di tutela e le prescrizioni di base da osservare sia nella formazione dei sottopiani sia nella formazione delle autorizzazioni e pareri;
- il ruolo dei piani di secondo livello dei parchi e della strumentazione urbanistica;
- le prescrizioni di base direttamente vincolanti prevalenti sugli strumenti vigenti.

Uno dei principali indirizzi normativi riguarda la conformità degli interventi derivanti sia da piani sia da specifica progettazione, di natura pubblica o privata, che comportino trasformazioni territoriali; tale conformità deve essere attestata attraverso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale (caso di progetti presentati dai proprietari dei siti) o dal parere paesaggistico o dall'attestazione paesaggistica nel caso di piani o progetti presentati da enti o soggetti pubblici.

#### **7.2.2 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/P)**

Il più recente Piano Urbanistico Territoriale Tematico "*Paesaggio*" (PUTT/P), redatto in adempimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 490/99 (ora D.Lgs. 42/2004) e dalla Legge Regionale No. 56 del 31 Maggio 1980, disciplina i processi di trasformazione fisica e uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturali, promuovendo la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. Sotto l'aspetto normativo il PUTT si configura come uno strumento di portata urbanistico-territoriale con specificazione dei valori paesistici – ambientali, che interessa l'intero territorio regionale.

Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturali la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico – culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte. La sua articolazione è volta a:

- suddividere e perimetrare il territorio regionale in sistemi di aree omogenee suddivise per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la copertura botanico/vegetazionale e culturale, la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa e l'individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;

- individuare e classificare le componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
- definire e regolamentare interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale.

Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

- obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
- indirizzi di orientamento degli obiettivi di Piano e definizione delle metodologie e modalità di intervento negli ambiti territoriali estesi;
- direttive di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
- prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili sia a livello di salvaguardia provvisoria che definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione subordinati e di rilascio di autorizzazioni per interventi diretti;
- criteri di definizione dei requisiti tecnico – procedurali di controllo e di specificazione delle prescrizioni di base.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, i contenuti normativi sopra indicati non sostituiscono ma si limitano ad integrare quelli indicati da ciascuna legge; in particolare le prescrizioni di base prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela. Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione. Va infine notato che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

Obiettivo principale del Piano è quello di consentire l'oggettiva verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione paesistica; a tal fine vengono perimetrati gli ambiti territoriali con riferimento a 5 valori paesaggistici ciascuno riferito a particolari indirizzi di tutela:

- Valore eccezionale "A", riferito a beni di riconosciuta unicità e/o singolarità, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse;

- Valore rilevante “B”, riferito a situazioni di compresenza di più beni costitutivi, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori o mitigazione degli effetti negativi;
- Valore distinguibile “C”, riferito a situazioni di presenza di un bene costitutivo, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per il quale vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, e trasformazione, se compromesso, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica;
- Valore relativo “D”, dove, anche in assenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli per i quali vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- Valore normale “E”, dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico, per il quale vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione delle peculiarità del sito.

### 7.2.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 7.1 sono riportate le indicazioni del PUTT/P relative agli ambiti di piano (Ambiti Territoriali Estesi) per l’area di interesse del presente studio. L’analisi di tale figura evidenzia che il tracciato dell’opera interessa i seguenti ambiti territoriali estesi (ATE):

- ATE “B” con valore paesaggistico ambientale rilevante;
- ATE “C” caratterizzato da valore paesaggistico ambientale distinguibile;
- ATE “D” definito a valore paesaggistico ambientale relativo.

In particolare la Figura 7.1 mostra quanto segue:

- il punto di spiaggiamento della condotta ricade in un ATE “C” (valore distinguibile);
- la condotta a terra interessa ATE “B”, “C” e “D”;
- la stazione di misura ricade in ATE “C” (valore distinguibile).

Nella seguente tabella sono riepilogate le lunghezze complessive dei tratti interessanti i singoli ambiti.

	<i>Ambiti Territoriali Estesi</i>			
	A (Eccezionale)	B (Rilevante)	C (Distinguibile)	D (Relativo)
<i>Lunghezza del Metanodotto</i>	NO	circa 800 m	circa 1,400 m	circa 800 m

Considerata la tipologia dell'opera prevista (metanodotto completamente interrato), il ridotto impatto ambientale associato sia alla fase di realizzazione che alla fase di esercizio di tale opera (si veda il Quadro di Riferimento Ambientale) e il fatto che una volta ultimata la realizzazione del metanodotto verranno ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti (ad eccezione della stazione di misura del gas, la cui prevista localizzazione ricade comunque in ATE C), si evidenzia che **la realizzazione del Metanodotto non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P della Regione Puglia.**

### 7.3 PROGRAMMA STRATEGICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Il giorno 21 Gennaio 2006 la Provincia di Lecce ha presentato il documento di base del Programma Strategico Provinciale. Tale programma ha il fine principale di sostenere i processi di coesione sociale ed istituzionale; in particolare il Programma Strategico Provinciale tende ad integrare e portare a sistema gli strumenti esistenti ed a finalizzare le risorse attivabili entro un quadro di priorità condiviso; tale Programma si propone, inoltre, di attivare risorse aggiuntive anche con il concorso degli operatori privati.

I principali contenuti e gli obiettivi del Programma Strategico, nonché le possibili relazioni tra tale Programma e la realizzazione del metanodotto sono illustrate nei paragrafi seguenti.

#### 7.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma

Il documento di base del Programma Strategico Provinciale è articolato in tre parti :

- la prima parte è relativa allo scenario di riferimento ed illustra sintetici elementi di inquadramento territoriale sulle dinamiche socio – economiche ed il resoconto dell'attività di auditing dei soggetti locali integrato da alcune analisi SWOT;
- la seconda parte è dedicata alla presentazione del quadro della programmazione strategica articolato a sua volta in:
  - quadro di sintesi,

- linee strategiche ed obiettivi,
- alcune prime schede su azioni e progetti;
- la terza parte contiene una proposta sul percorso di attuazione del programma.

In particolare il Programma Strategico della Provincia di Lecce individua le seguenti 5 linee strategiche principali:

- Linea Strategica I: favorire il riposizionamento competitivo del sistema delle imprese;
- Linea Strategica II: garantire la qualità ambientale e adeguare le reti infrastrutturali;
- Linea Strategica III: promuovere il capitale umano e la società della conoscenza;
- Linea Strategica IV: diffondere l'orientamento al lavoro e la cultura d'impresa;
- Linea Strategica V: incrementare l'attrattiva del territorio attraverso le risorse storico artistiche e culturali.

Le azioni ed i progetti individuati nell'ambito delle linee strategiche sopra richiamate hanno le seguenti finalità principali:

- definire ed analizzare l'assetto economico sociale della provincia individuando situazioni e tendenze che caratterizzano i diversi ambiti territoriali;
- condividere la visione degli scenari di medio periodo e tradurla in una serie di obiettivi da realizzare tramite strategie o direttrici di sviluppo sostenibile in ambito sociale ed economico;
- definire alcuni strumenti operativi di intervento da attuare nel breve e nel medio periodo atti a sostenere i processi di sviluppo, contrastando gli elementi di criticità e valorizzando il potenziale e le opportunità presenti nel territorio.

### **7.3.2 Relazioni con il Progetto**

La Linea Strategica II intende perseguire i seguenti obiettivi principali:

- sviluppo delle politiche di tutela ambientale e adeguamento della gestione delle risorse ambientali e naturali;
- coordinamento degli indirizzi e delle scelte di assetto urbanistico e territoriale;

- promozione dell'impiego di energie rinnovabili e sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili;
- adeguamento e miglioramento del sistema dei nodi infrastrutturali portuali e aeroportuali e potenziamento del sistema della mobilità;
- monitoraggio delle reti dei servizi pubblici locali;
- adeguamento dei servizi di logistica a sostegno del sistema produttivo.

A tal fine il PSR tra le diverse azioni da intraprendere individua anche la **riqualificazione e potenziamento delle reti di pubblica utilità (acqua, gas, energia elettrica) per migliorarne la gestione e la qualità dei servizi**. In tal senso la **realizzazione del metanodotto risulta coerente con le indicazioni del Programma Strategico della Provincia di Lecce**.

#### **7.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE**

Con Deliberazione della Giunta Provinciale No. 897 del 12 Dicembre 2001 la Provincia di Lecce ha preso atto della predisposizione dello schema del PTCP. Nonostante sia stata regolarmente convocata la Conferenza di servizi ex art. 7 c. 1 della L.R. 20/2001, che si è svolta nei giorni 29 Settembre, 10 Ottobre e 5 Novembre 2003 (data di chiusura dei lavori), non si è successivamente potuto procedere all'adozione dello schema di PTCP in coerenza al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG - art. 6. c.1 L.R. 20/2001) per l'assenza di detto strumento di pianificazione regionale.

Solo con la circolare No. 1/2000, approvata con deliberazione di G.R. No. 1437 del 18 Ottobre 2005 e pubblicata sul B.U.R.P. No. 136 del 31 Ottobre 2005, la Regione Puglia ha chiarito con adeguata nettezza che la mancata approvazione del DRAG non impedisce l'approvazione del PTCP, precisando che *“il DRAG acquisterà efficacia vincolante per la pianificazione provinciale e comunale solo allorquando verrà ad esistenza; così come ha chiarito che, prima della sua attuazione, le Province e i Comuni possono comunque procedere alla adozione rispettivamente del PTCP e del PUG conformandosi ai generali precetti normativi della Legge statale e regionale, oltre che al PUTT”*.

Sulla base dei contenuti della citata circolare, la Provincia ha già attivato una serie di iniziative finalizzate a riavviare l'iter procedurale del PTCP, che potrà essere adottato subito dopo l'aggiornamento operativo necessario in considerazione delle trasformazioni territoriali nel frattempo intervenute (Provincia di Lecce, 2006b).

Nel seguito del Paragrafo sono illustrati i principali contenuti dello schema di PTCP.

#### **7.4.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano**

La bozza del PTCP della Provincia di Lecce è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- No. 16 tavole in scala 1:25,000;
- Allegati:
  - Documento Programmatico, Aprile 1999,
  - Rapporto sullo Sviluppo Locale, Novembre 2000,
  - Il Piano Territoriale della Provincia di Lecce: Progetto Preliminare, Gennaio 2001,
  - Il Piano Territoriale della Provincia di Lecce: Carta per il Salento, Febbraio 2001.

Obiettivo generale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce è la costruzione di un quadro di coerenze entro il quale le singole Amministrazioni ed Istituzioni possano definire, eventualmente attraverso specifiche intese, le politiche per il miglioramento della qualità e delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio provinciale.

I principi ispiratori del PTCP sono:

- riconoscimento esteso dei diritti di cittadinanza, del valore della partecipazione nella costruzione e gestione di ogni politica territoriale;
- tutela del patrimonio storico;
- salvaguardia dell'ambiente naturale.

Sulla base di tali principi ispiratori gli obiettivi prioritari fissati nello schema del Piano Territoriale di Coordinamento sono:

- sviluppo del benessere e dei redditi individuali e collettivi;
- espansione delle attività produttive e dell'occupazione coerentemente alla diffusione della naturalità;
- miglioramento dell'accessibilità e della mobilità nel Salento;
- articolazione dei modi di abitare nelle diverse situazioni concentrate e disperse;
- salvaguardia e recupero dei centri antichi e del patrimonio culturale diffuso;

- sviluppo turistico compatibile.

Questi obiettivi sono collocati entro una specifica ipotesi di organizzazione spaziale ed insediativa, quella del Salento come parco, nella quale i due termini di concentrazione e dispersione sono assunti come compresenti ed integrati. Il Piano articola entro quattro insiemi di politiche gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della qualità e dell'abitabilità del territorio salentino. Tali insiemi sono:

- politiche del welfare;
- politiche della mobilità;
- politiche della valorizzazione;
- politiche insediative.

Le politiche del welfare comprendono i temi della salubrità, della sicurezza, della conservazione e diffusione della naturalità, della prevenzione dei rischi, del ricorso a fonti di energia rinnovabili; del miglioramento e della razionalizzazione delle infrastrutture sociali.

Le politiche della mobilità comprendono i temi del rapporto tra grandi e piccole reti della mobilità, dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e della relazione tra le infrastrutture della mobilità e le diverse economie salentine, dell'accessibilità alle diverse parti del territorio.

Le politiche della valorizzazione comprendono i temi dell'agricoltura d'eccellenza, dell'integrazione tra concentrazione e dispersione produttiva, del leisure.

Le politiche insediative affrontano, tenendo conto della compatibilità e dell'incompatibilità tra i diversi scenari predisposti dal Piano, i temi della concentrazione e della dispersione insediativa indagando le prestazioni che offrono le diverse parti del territorio. Solo alcuni aspetti della qualità del territorio possono essere riferiti a parametri misurabili; tra questi, quelli che riguardano la vulnerabilità del territorio ed, in particolare, degli acquiferi, la regimazione delle acque superficiali, la pericolosità di allagamenti, i rischi da incendio, sismici o prodotti da specifiche attività industriali.

Gli indirizzi fondamentali relativi a ognuno di questi aspetti sono forniti dal Piano nelle Tavole e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Un estratto della tavola riportante la sintesi delle indicazioni di piano e le norme di attuazione per le aree direttamente interessate dal tracciato sono illustrate nel paragrafo successivo.



#### 7.4.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 7.2 è riportato un estratto della Carta di Sintesi delle previsioni del PTCP della Provincia di Lecce per l'area interessata dal tracciato del metanodotto. L'analisi della figura evidenzia quanto segue:

- il punto di spiaggiamento ricade in un'area destinata alla prima fase dell'espansione della naturalità;
- il tracciato a terra interessa:
  - aree per l'espansione della naturalità (prima fase) per complessivi 2,650 m circa,
  - aree per l'espansione della naturalità (seconda fase) per un tratto avente lunghezza complessiva pari a circa 150 m,
  - ambiti subcostieri per un tratto di circa 200 m.

L'analisi della tavola evidenzia inoltre la presenza di un'area protetta istituita o in itinere; l'area protetta in questione è il Parco Naturale Regionale "*Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase*". La perimetrazione del Parco Regionale, pubblicata nell'ambito del Disegno di Legge della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale del 5 Ottobre 2004, è riportata in Figura 6.2; come evidenziato in tale figura il tracciato del metanodotto IGI non ricade all'interno dell'area protetta.

Le politiche per la diffusione della naturalità indirizzano le politiche ambientali secondo tre principali linee concettuali e di azione:

- diffusione della vegetazione naturale in linea con le recenti politiche comunitarie che si ispirano alla riconversione dell'agricoltura in senso agro-ambientale, processi naturali di avanzamento della naturalità nelle aree abbandonate dagli usi agricoli perché scarsamente produttive;
- diffusione della vegetazione naturale attraverso interventi progettuali che si ispirino a processi naturali;
- allargamento del modo di intendere la naturalità: dalle forme esclusive e più elettive della natura a quelle diffuse e con-fuse dell'ambiente rurale.

Per raggiungere tali scopi la Provincia promuove e coordina, attraverso specifiche intese tra Comuni, Provincia e Regione, le azioni di politica agro-ambientale in relazione alle misure comunitarie di incentivazione del patrimonio silvi-culturale in senso ambientale. Più in particolare la Provincia promuove una politica di conservazione attiva della vegetazione esistente; per tale motivo la Provincia, attraverso il PTC, assume il ruolo di coordinatore delle azioni dei Comuni, dei Consorzi di bonifica, degli Enti di gestione del patrimonio forestale, ma anche dei singoli proprietari di aree nelle quali sia presente vegetazione naturale e dei

proprietari di aree limitrofe ad aree naturali, onde indirizzarli a comportamenti collettivi attraverso spunti progettuali e modelli di gestione della natura.

Gli ambiti subcostieri sono soggetti alle indicazioni delle politiche insediative volte a limitare l'edificazione dispersa e, dove consentita, fare in modo che questa non comprometta, in modi diretti od indiretti, il raggiungimento di altri obiettivi ritenuti prioritari. Tra questi vi sono la salvaguardia di aree ambientalmente o paesisticamente pregevoli, quelli relativi alla salvaguardia degli acquiferi, quelli relativi alla espansione della naturalità, quelli relativi alla fluidità e sicurezza del traffico stradale, ecc.

Si noti che le Norme di Attuazione dello schema del PTCP della Provincia di Lecce, e in particolare gli articoli connessi alla diffusione della naturalità e alle politiche insediative, non contengono disposizioni in contrasto con la realizzazione del metanodotto. Considerando inoltre che:

- al termine delle attività di costruzione del metanodotto si procederà al completo ripristino ambientale delle aree interessate dal tracciato;
- l'unico manufatto fuori terra sarà costituito dalla stazione di misura;
- in base alla Legge 239/2004 “le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti”,

**non sono evidenziabili elementi di contrasto tra le indicazioni contenute nello schema del PTCP della Provincia di Lecce e la realizzazione del metanodotto.**

## **7.5 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI OTRANTO**

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione No. 118 del 24 Luglio 1997 ed è stato approvato dalla Regione Puglia con Delibere della Giunta Regionale No. 3762 dell'8 Agosto 1996 e No. 1617 del 20 Maggio 1998; tali delibere della Giunta Regionale hanno introdotto alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione.

### **7.5.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano**

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Otranto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Regolamento Edilizio;
- Elaborati Grafici di piano:
  - Tavola 1: Stato di Fatto – Territorio Comunale (scala 1:10,000),
  - Tavole 2.1 e 2.2: Stato di Fatto – Abitato (scala 1:2,000),
  - Tavola 3: Stato di Fatto – Viabilità ed Infrastrutture (scala 1:50,000),
  - Tavola 4: Stato di Fatto – Vincoli e Servitù Militari (scala 1:25,000),
  - Tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6: Previsioni del PRG – Territorio Comunale (scala 1:5,000),
  - Tavole 6.1 e 6.2: Previsioni del PRG – Abitato (scala 1:2,000),
  - Tavola 7: Previsioni del PRG – Porto Badisco (scala 1:2,000),
  - Tavola 8: Stato di Fatto – Interrelazioni con i Comuni Contermini (scala 1:25,000);
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche sopra elencate.

Il PRG del Comune di Otranto costituisce il quadro di riferimento vincolante per ogni attività che implichi la trasformazione urbanistica ed edilizia di una parte del territorio comunale. Tali attività vengono distinte dal PRG a seconda delle categorie di intervento e sono soggette alle Leggi dello Stato e della Regione in materia oltre che alla disciplina contenuta dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e, per quanto non in contrasto, al Regolamento Edilizio Comunale.

Il PRG inoltre disciplina:

- la realizzazione di servizi, impianti e infrastrutture;
- il cambiamento della destinazione d'uso di parti del territorio comunale.

Il Territorio del Comune di Otranto è soggetto a diversi vincoli di emanazione statale o regionale che prevedono limitazioni o autorizzazioni specifiche per l'edificazione: tali vincoli sono interamente recepiti dalla normativa del PRG.

### 7.5.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 7.3a sono presentati:

- uno stralcio dell'azzonamento del territorio del Comune di Otranto previsto dal PRG per le aree extraurbane;
- indicazioni sull'ubicazione e l'estensione di aree residenziali e produttive tratte dal mosaico della strumentazione urbanistica riportato nel PTCP della Provincia di Lecce.

L'analisi di tale Figura evidenzia quanto segue:

- il punto di spiaggiamento è ubicato in aree di competenza del demanio marittimo;
- il tracciato del metanodotto:
  - attraversa due volte un tracciato della viabilità di progetto,
  - attraversa per circa 300 m un'area agricola produttiva normale (Zona E1);
- la stazione di misura del gas ricade in una zona E1.

Il punto di spiaggiamento della condotta, l'intero tratto terrestre della condotta e la stazione di misura del gas:

- non interessano aree urbane a destinazione residenziale (Zone A, B o C del PRG);
- non interessano aree produttive (Zone Industriali o Artigianali).

Inoltre:

- per quanto riguarda le aree demaniali si evidenzia che l'autorizzazione alle opere e le relative concessioni d'uso del suolo vengono rilasciate dall'autorità demaniale competente di concerto con la Regione Puglia (Art. 2, NTA). L'Art. 19 delle NTA, inoltre stabilisce che *“sono vietate realizzazioni di opere e costruzioni di qualsiasi tipo entro la fascia di 300 m dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare”*. Si evidenzia che in tale fascia non è prevista la realizzazione di alcuna costruzione;

- nelle zone per la viabilità di progetto ai sensi dell'Articolo No. 70 delle NTA *“sono comprese le aree destinate alle sedi viarie esistenti e quelle previste dal PRG per il loro ampliamento e per i nuovi sistemi di viabilità urbana e comprensoriale, compresi gli svincoli, i raccordi, gli spazi di sosta e servizio e le fasce di rispetto. In tali zone è consentita la manutenzione delle sedi stradali e degli spazi connessi, nonché quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica, etc) ed agli impianti tecnologici urbani (reti di acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e **reti di trasporto e distribuzione del gas**);*
- il tracciato del metanodotto per un tratto di lunghezza pari a circa 300 m e la stazione di misura del gas ricadono all'interno di un'area agricola e produttiva normale (Zona E1). In tali zone non sono consentiti interventi in contrasto con i caratteri ambientali del territorio agricolo e con le finalità principali dell'area che sono essenzialmente il mantenimento e lo sviluppo delle attività e della produzione agricola (Art. No. 63, NTA). In particolare nelle Zone E1, destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle connesse all'agricoltura, sono consentite le seguenti attività (Art. No. 64, NTA):
  - attività agrituristica,
  - edificazione di abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole nei soli casi previsti dalla legislazione regionale,
  - realizzazione di attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole (stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole, etc..).

In Figura 7.3b è presentato il dettaglio dell'azonamento dell'abitato di Otranto; come evidenziato in tale figura:

- il punto di spiaggiamento e un tratto del metanodotto on-shore di lunghezza pari a circa 400 m ricade in una zona soggetta al “Progetto Porto” (Zone D per l'attività produttiva). La Regione Puglia ha modificato tale previsione con la Delibera della Giunta Regionale No. 3762 dell'8 Agosto 1996 che ha stralciato le norme tecniche di attuazione del PRG relative a tale progetto. Tale modifica è stata definitivamente approvata dalla Regione Puglia con la DGR 1617 del 20 Maggio 1998;
- il tracciato on-shore interessa per complessivi 50 m aree pubbliche di interesse generale destinate a verde;

- il tracciato interessa per circa 850 m complessivi aree riconosciute dal PRG come Zone C2 (C.2.1) di espansione destinate preferibilmente ad edilizia sociale e C3 (C.3.8) di espansione destinata ad insediamenti residenziali e alberghieri. Si evidenzia che la destinazione di tali zone è stata modificata dalla Regione Puglia con la DGR 3762 dell'8 Agosto 1996 in Zona Agricola di Salvaguardia Ambientale (E3). Tale delibera stabilisce che *“appalesandosi evidentemente superflue per le esigenze correlate al ridimensionamento delle previsioni dell'edilizia residenziale e per arrestare l'indiscriminata urbanizzazione del territorio comunale, vanno interamente stralciate le zone C.2.1 – C.3.3- C.3.4 – C.3.5 – C.3.7 – C.3.8 – C.3.9 – C.3.10 e C.3.11. Quanto innanzi soprattutto in considerazione della loro elevata valenza ambientale e paesaggistica. Conseguentemente le suddette aree dovranno essere ritipizzate “Zone Agricole E3” di Salvaguardia Ambientale”*. Tale modifica è stata definitivamente approvata dalla Regione Puglia con la DGR 1617 del 20 Maggio 1998.

Per le suddette aree le norme tecniche di attuazione del PRG prevedono quanto segue:

- le aree pubbliche di interesse generale destinate a verde attrezzato (Art. No. 27 NTA) *“comprendono le aree pubbliche sistemate o destinate a verde, con attrezzature per le attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi sino all'età della scuola dell'obbligo. Sono consentite tutte le attrezzature a carattere sportivo e ricreativo... omississ... In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di piccole costruzioni per deposito di attrezzi da giardinaggio, servizi igienici e spogliatoi, chioschi precari... omississ... Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile. Dovrà venire sistemato con alberatura ad alto fusto almeno il 50 % della superficie di ogni singolo nucleo o zona avente tale destinazione”*;

- le zone E3 agricole di salvaguardia paesaggistica ed ambientale (Art. No. 66) *“sono destinate all’esercizio delle attività agricole, alla protezione dei beni culturali ed ambientali, nonché alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio agricolo salentino. In tali zone non sono consentiti nuovi interventi di edificazione. Sono invece ammessi interventi di adattamento e miglioria di aziende agricole esistenti alla data di adozione del PRG ...omississ... Sono invece ammessi pubblici interventi di sistemazione e potenziamento di opere idrauliche, bacini, canali, etc. È fatto assoluto divieto di abbattimento delle alberature esistenti; sono invece ammessi interventi di imboscamento o incremento delle alberature esistenti, nel rispetto dei caratteri ambientali e delle specie vegetali tipiche. L’apertura di strade pedonali o carrabili, pubbliche o private, nonché le sistemazioni di quelle esistenti, è consentita solo per documentate necessità e nell’ambito di un organico piano, previo parere favorevole dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica ai sensi della Legge 1497/39 e della Soprintendenza ai Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico”*.

In Figura 7.4 sono illustrate le aree ricadenti nel Comune di Otranto che risultano soggette a vincolo idrogeologico o servitù militare. Come evidenziato in tale figura:

- il punto di spiaggiamento e un tratto del metanodotto on – shore di lunghezza pari a circa 2 km ricadono all’interno di un’area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’Articolo 1.45 e seguenti del Regio Decreto No. 3627 del 30 Dicembre 1923;
- la stazione di misura del gas e un tratto della condotta terrestre avente lunghezza di circa 700 m ricadono nell’area soggetta a servitù militare definita dalla corona circolare centrata nel baricentro dell’area militare 1 e avente raggio minimo 800 m e raggio massimo 1,500m (Area R2);
- un tratto del metanodotto on-shore di lunghezza pari a circa 2 km interessa l’area soggetta a servitù militare delimitata dalla corona circolare centrata nel baricentro dell’area militare 1 compresa tra un raggio minimo di 1,800 m e un raggio massimo di 3,000m (Area R3).

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico la realizzazione di qualunque opera è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. (Art. No. 2 NTA).

Le servitù militari riguardano le altezze, le dimensioni e le destinazioni degli edifici ricadenti in aree di interesse militare (Art. No. 2, NTA). Con riferimento alle aree interessate dalla stazione di misura del gas e dai tratti della condotta on-shore le indicazioni sono le seguenti (Art. No. 2, comma 6, NTA): *“a partire dal punto 1 non potranno esservi edifici per un raggio di 800 m, sopra la quota di 83 m sul livello del mare; per un raggio di 1,500 m, sopra la quota di 92 m s.l.m.; per un raggio di 3,000*

*m eventuali edifici dovranno essere contenuti nella sezione verticale con inclinata del 3.3 % a partire dal punto in questione”.*

Si evidenzia inoltre che come stabilito dalla Legge Nazionale (si veda il Paragrafo 6.3) la posa dei metanodotti in qualsiasi parte del territorio nazionale è comunque soggetta al parere al Comandante Territoriale.



## **RIFERIMENTI**

Comune di Otranto, 1997, Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione No. 118 del 24 Luglio 1997 e approvato dalla Regione Puglia con Delibere della Giunta Regionale No. 3762 dell'8 Agosto 1996 e No. 1617 del 20 Maggio 1998.

Comune di Otranto, 2006, Sito Internet: [www.comune.otranto.le.it](http://www.comune.otranto.le.it), visitato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2006.

D'Appolonia, 2006a, Phone Call Record del 14 Febbraio 2006, Telephone Call to Servizio di Coordinamento Territoriale – Provincia di Lecce.

D'Appolonia, 2006b, Phone Call record del 17 Febbraio 2006, Telephone Call to Segreteria PEAR Puglia – AFORIS.

Provincia di Lecce, 2002, Schema del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, pubblicato con la Deliberazione della Giunta Provinciale No. 897 del 12 Dicembre 2001.

ONU, 1982, “Convenzione sul Diritto del Mare UNCLOS” del 10 Dicembre 1982.

Provincia di Lecce, 2005, Programma Strategico Provinciale, Documento di Base, Dicembre 2005, presentato il 21 Gennaio 2006.

Provincia di Lecce, 2006a, Sistema Informativo Territoriale, Sito Internet: [www.sit.provincia.le.it](http://www.sit.provincia.le.it), visitato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2006.

Provincia di Lecce, 2006b, Sito Internet: [www.provincia.le.it](http://www.provincia.le.it), visitato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2006.

Regione Puglia, 2002a, Piano Direttore a Stralcio del Piano di Tutela delle Acque, pubblicato nel mese di Giugno 2002.

Regione Puglia, 2002b, Piano Regionale dei Trasporti, Novembre 2002, pubblicato sul Sito Internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Regione Puglia, 2003, Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, approvato dalla Giunta regionale il 26 Settembre 2003.

Regione Puglia, 2005a, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per i Bacini Regionali della Puglia e per il Bacino Interregionale del Fiume Ofanto, approvato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 30 Novembre 2005.

## RIFERIMENTI (Continuazione)

Regione Puglia, 2005b, Accordo di Programma Quadro “*Tutela e Risanamento Ambientale del Territorio della Regione Puglia*” sottoscritto in data 4 Agosto 2004 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Puglia ed il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale per la Regione Puglia, approvato dalla Regione Puglia il 30 Novembre 2005.

Regione Puglia, 2005c “Aggiornamento, Completamento e Modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Adottato con Decreto Commissariale No. 41/2001, così come Completato, Integrato e Modificato con il Decreto Commissariale No. 296/2002”, adottato con il Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale 9 Dicembre 2005, No. 187.

Regione Puglia, 2006, Sito Internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), visitato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2006.

UE, 2003, Decisione No. 1229/2003/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio “Orientamenti relativi alle Reti Transeuropee nel Settore Energia” del 26 Giugno 2003.

UNECE, 1991, “Convenzione sulla Valutazione dell’Influenza Ambientale in un Contesto Transfrontaliero”, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 Febbraio 1991.

UNECE, 2006, sito internet: [www.unece.org](http://www.unece.org), visitato nel mese di Gennaio 2006.